



CATELLO AVENIA*

IL CONFLITTO IN SIRIA: SPUNTI DI RIFLESSIONE E ANALISI CRITICA

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. I fatti. - 2.1. La c.d. opposizione. - 2.2. Ulteriori sviluppi. - 2.3. Le armi chimiche. - 3. I conflitti armati. - 3.1. Analisi del conflitto siriano. - 4. Sull'impiego di armi chimiche. - 5. Responsabilità nel conflitto. - 5.1. Sull'impiego di armi chimiche nel conflitto siriano. - 5.2. Le configurabilità di una responsabilità dei gruppi armati non governativi. - 5.3. La ris.2118(2013) del Consiglio di Sicurezza ed il *Report* Finale della Commissione d'Inchiesta delle Nazioni Unite e successivo aggiornamento. - 6. Conclusioni. - 6.1.1. La reazione del governo. - 6.1.2. Le responsabilità. - 6.1.2.1. Le responsabilità governative. - 6.1.2.2. Le responsabilità dei gruppi armati non governativi. - 6.2. Due ulteriori ipotesi ricostruttive. - 6.2.1. Autodeterminazione. - 6.2.2. L'ipotesi del diritto alla resistenza.

1. *Introduzione*

La situazione venutasi a creare in Siria e le questioni relative e derivanti dal conflitto (interno o internazionale che sia, argomento che sarà discusso ampiamente nelle pagine che seguiranno) offrono lo spunto per una molteplicità di riflessioni a cui questo lavoro si propone di offrire una prima risposta, alla luce del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale generale nonché ovviamente della prassi.

Da marzo 2011, segnali di instabilità politica si sono registrati anche in Siria, dopo Egitto e Libia, ed un movimento di opposizione al governo di *Assad* e del partito *Ba'ath* si diffuse rapidamente, prima nelle zone rurali e poi in tutto il paese.

Le autorità siriane reagirono con violenza alternando azioni di forza a timide promesse di apertura «democratica» al solo scopo di calmare la piazza. In risposta, quella che si definì opposizione, decise di impegnarsi in una resistenza armata.

Dinanzi alle sfide interne, il regime di *Assad* ha rilasciato tutta la potenza del suo arsenale al fine di smorzare sul nascere i movimenti insurrezionali ed anti-governativi. Per quindici mesi, le forze siriane hanno deliberatamente attaccato civili ed obiettivi non militari, impedendo l'arrivo di aiuti umanitari, contravvenendo alle fondamentali norme regolanti un conflitto.

* Dottore di ricerca in Scienza politica ed istituzioni in Europa – Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Nell'estate del 2011, diversi gruppi armati si riunirono sotto la sigla del *Free Syrian Army*, fondato da transfughi dell'esercito regolare siriano, rifugiati in Turchia ed in Libano, cercando di coordinare le operazioni militari, quale che ne fosse la natura, come cercheremo di spiegare in avanti (v. § 3).

Il conflitto mutava così aspetto ed intensità, passando da sporadici atti di protesta e resistenza armata ad una vera e propria lotta per il controllo permanente sul territorio.

Entrambi i contendenti ritengono di poter prevalere militarmente sull'altro, rifiutando quindi ogni compromesso.

Tra novembre e dicembre 2012, i ribelli ottennero significativi vantaggi quanto a territorio sottratto alle forze armate governative – anche se tale controllo non è da intendere in senso di stabile ed efficace governo –, mentre le città principali (Damasco, Aleppo, Homs, Hama e Deir al-Zar) resteranno saldamente nelle mani del regime.

Violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani, divieto di ingerenza, lotta di autodeterminazione, legittima difesa (di uno Stato non contro un altro Stato bensì contro ribelli, militarmente organizzati, probabilmente armati da Stati terzi ed intenzionati a rovesciare un governo legittimo, sull'onda di quel movimento rivoluzionario conosciuto come la primavera araba): vari sono stati gli istituti utilizzati per cercare di inquadrare tutta la vicenda, ma allo stato attuale nulla di chiaro e preciso si è raggiunto se non limitarsi alla conta delle vittime, da ambo i lati.

Volendo, peraltro, fare un primo bilancio, tutte le parti in conflitto hanno commesso crimini internazionali, ma le truppe governative hanno, sembrerebbe, risposto, con maggior violenza rispetto agli altri gruppi armati¹.

Sarà dunque oggetto del lavoro che segue, innanzitutto la definizione del concetto di conflitto armato, distinto dalla dottrina, come noto, in internazionale e non internazionale, con il proposito – eventualmente - di collocare in uno dei due il conflitto siriano (con le conseguenze necessarie in tema di diritto umanitario e diritto dei conflitti armati).

Con riferimento all'uso, documentato e dunque all'analisi del quale non ci si potrà sottrarre, di armi chimiche, altra questione affrontata nell'articolo è se gli attacchi causati dalle forze governative con armi chimiche abbiano rilevanza giuridica ossia se l'impiego di tali armi sia proibito anche in un conflitto armato non internazionale (e alla luce di quali norme)², posto che, come detto, di tale tipo di conflitto si tratti.

¹ UN General Assembly, Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, UN Doc. A/HRC/21/50, 16.08.2012. La stessa Commissione parlò di massacri (definendoli uccisioni di massa intenzionali di civili non direttamente coinvolti dalle ostilità, di combattenti esterni agli scontri, effettuate da forze armate organizzate in singoli eventi ed in violazione del diritto internazionale umanitario) di esecuzioni sommarie, di sparizioni forzate, torture nei centri di detenzione e nelle carceri. UN GA, Human Rights Council, *Report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, UN Doc. A/HRC/23/58, 04.06.2013, para. 38, para 51-54, 64-66; UN Doc. A/HRC/22/59, 05.02.2013, para. 42

² Come noto, infatti, i trattati del 1899 e del 1925 bandivano l'uso di armi chimiche ma, non contemplavano i conflitti armati non internazionali. Bisognerà attendere il 1993 e la *Chemical Weapons Convention* perché si affermi un divieto all'uso di tali armi, «in qualsiasi circostanza». E la Siria ha firmato la Convenzione sul finire del 2013. Nello Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 1998, l'impiego di simili armi è definito crimine di guerra ma, ancora una volta, il riferimento è stato fatto solo per i conflitti armati internazionali. Sono invece qualificate come «serie violazioni del diritto e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati non di carattere internazionale» da un emendamento frutto della nella Conferenza di Revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, tenutosi a Kampala nel 2010. *Hague Declaration (IV,2) Concerning the Prohibition of the Use of Projectiles Diffusing Asphyxiating Gases*, 29.06.1899; *Protocol for the*

Dinanzi a tale situazione, il CdS ha preso tempo, non decidendo di intervenire militarmente ma limitandosi a condannare il governo di *Assad* relativamente all'uso delle armi chimiche³ senza però deferire, come forse avrebbe potuto, la questione alla ICC⁴.

Ma la Siria non è uno Stato parte dello Statuto di Roma ed in assenza della ratifica del suddetto Statuto o di dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, il Tribunale può solo sperare in un intervento del Consiglio di Sicurezza che deferisca la situazione al Procuratore Generale⁵.

Ciò potrebbe aprire un altro fronte di indagine, dato che potrebbe essere interessante valutare (cosa che intendiamo fare in un prossimo contributo) se ed entro quali limiti talune delle disposizioni e atti citati non abbiano già o siano in corso di determinare la formazione di una norma di diritto internazionale generale (consuetudinaria o non che sia), in quanto tale gravida di conseguenze anche nella vicenda che ci interessa.

È ben noto che la Carta ONU contiene due norme che regolano l'impiego della forza. La prima regolamenta, fra l'altro, l'intervento armato, o più in generale le azioni coercitive, autorizzate dal Consiglio di Sicurezza, come rinvenibile negli articoli dal 39 a 42. In base a tali previsioni normative, il Consiglio, come noto, accerta l'esistenza di una minaccia alla pace o di un atto di aggressione decidendo circa le misure da attuare, al fine di mantenere o far ritornare la pace e la sicurezza internazionale. L'altra norma è contenuta nell'art.51 che circoscrive l'uso della forza in legittima difesa al caso specifico della risposta ad un attacco armato, cioè ad un attacco già sferrato da parte di uno Stato (con forze

Prohibition of the Use in War of Asphyxiating Poisonous or Other Gases and Bacteriological Methods of Warfare, 17.06.1925.

³ S/RES/2118 28.09.2013.

⁴ Con la risoluzione appena richiamata, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito che l'uso di armi chimiche, ovunque costituiscono una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale (*«the use of chemical weapons anywhere constitutes a threat to international peace and security»*), chiedendo la piena applicazione della decisione dell'Organizzazione per la Proibizione della Armi Chimiche (OPCW) del 27 settembre, contenente speciali procedure per una rapida e verificabile distruzione delle armi chimiche siriane. Una dichiarazione simile si è avuta solo nel 2011 (ris.1368) quando ad essere considerato una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale era (ed è) ogni atto di terrorismo internazionale. Il governo di Damasco, in osservanza della decisione dell'organizzazione, deve accettare la presenza e l'attività ispettiva del personale inviato, provvedendo all'immediato accesso a qualsiasi arsenale chimico. Destinatari della ris.2118 erano non solo il governo siriano ma anche gli attori non-statali a cui è chiesto di «not develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of deliver» e contemporaneamente *«calls upon all Member States, in particular Member States neighbouring the Syrian Arab Republic, to report any actions inconsistent with this paragraph to the Security Council immediately»*. Con tali inviti il Consiglio di Sicurezza ha imposto obblighi anche in capo agli attori non statali, con implicito riconoscimento degli stessi. Inoltre è stato fatto cenno all'accordo quadro del 14 settembre 2013, per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano, siglato tra Federazione Russa e gli Stati Uniti e si è ben evidenziato che gli Stati membri sono obbligati ai sensi dell'art.25 della Carta delle Nazioni Unite ad accettare le decisioni del Consiglio. Stabilendo così che non solo le risoluzioni del Consiglio ex capitolo VII della Carta sono giuridicamente vincolanti. Si è trattato della prima volta che il Consiglio apertamente adotta questa interpretazione dal 1977, ovvero dal caso Namibia.

⁵ La Corte Penale Internazionale è una corte permanente internazionale con mandato di indagare, accusare e processare individui sospettati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi dopo il 1° luglio 2002. Può esercitare la sua giurisdizione su tali crimini se:

- il crimine è avvenuto nel territorio di uno Stato che è parte del Trattato istitutivo;
- l'accusato è un cittadino dello Stato parte del Trattato istitutivo;
- uno Stato terzo al trattato accetta l'autorità della Corte per i crimini in questione sottoscrivendo una dichiarazione formale alla Corte;
- il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite denuncia la situazione al Procuratore Generale della Corte.

regolari o, come previsto dalla *Dichiarazione sulla definizione di aggressione* del 1974, con forze irregolari o mercenarie purché di potenza equivalente)⁶ contro un altro Stato.

Non vi sarebbero quindi dubbi significativi sulla natura lecita e legittima di un eventuale intervento autorizzato dal Consiglio, in risposta all'uso di armi chimiche da parte della Siria⁷. Ma il veto russo e cinese hanno bloccato ogni ipotesi di risoluzione.

È stato, come noto, anche suggerito che l'Assemblea Generale potesse agire in applicazione di quanto deliberato con la risoluzione A/RES/377 A(V) del 3 novembre 1950 *Uniting for Peace*, allorquando il Consiglio si dimostri bloccato ed incapace a dare una risposta certa e concreta ad una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale⁸, ma la legittimità di un simile meccanismo è tuttora giuridicamente discutibile⁹.

Il Segretario Generale, dal suo canto, si è limitato a richiamare l'attenzione del Consiglio su due aspetti cruciali del conflitto ovvero la grave situazione umanitaria e la crisi politica, raccomandando alla Siria la creazione di un regime veramente democratico ed invitando gli attori regionali a fronteggiare coloro che potrebbero ostacolare tale realizzazione¹⁰.

Dopo aver, quindi, ricostruito necessariamente in maniera assai sintetica lo stato dell'arte della dottrina e giurisprudenza sul concetto di conflitto armato, internazionale e

⁶ UN GA Res. 3314(XXIX), *Definition of Aggression*, 1974: Art.3 «Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein».

⁷ P. PICONE, *La guerra del Kosovo e il diritto internazionale generale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 309 e ss. In realtà più che negare l'esistenza di un fondamento giuridico dell'autorizzazione all'uso della forza, secondo l'autore bisognerebbe valutare la legittimità dell'autorizzazione in ragione del suo specifico uso, essendo esistenti diverse tipologie di interventi autorizzati. L'autorizzazione si ricondurrebbe all'art.42 della Carta nel caso in cui il Consiglio limiti l'autorizzazione esercitando un controllo diretto, attraverso la sua attività deliberativa. Se il Consiglio non pone limiti temporali o non stabilisce obiettivi precisi, il fondamento potrebbe essere rinvenuto in una consuetudine internazionale. Infine Picone individua casi in cui di fatto l'autorizzazione del Consiglio non troverebbe fondamento nella Carta bensì nel diritto internazionale generale ed il Consiglio si limiterebbe a riconoscere agli Stati un diritto da loro già posseduto, in base al diritto internazionale generale. Quest'ultimo caso sarebbe quello della prima guerra del Golfo in cui il Consiglio ha solo riconosciuto il diritto alla legittima difesa che il Kuwait e gli Stati Alleati già disponevano, secondo il diritto internazionale generale. Il fondamento delle autorizzazioni, e relative operazioni, andrebbe individuato a seconda dell'oggetto specifico delle operazioni, secondo una logica caso per caso.

⁸ «Reaffirming the importance of the exercise by the Security Council of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and the duty of the permanent members to seek unanimity and to exercise restraint in the use of the veto [...] Conscious that failure of the Security Council to discharge its responsibilities on behalf of all the Member States... does not relieve Member States of their obligations or the United Nations of its responsibility under the Charter to maintain international peace and security [...] Recognizing in particular that such failure does not deprive the General Assembly of its rights or relieve it of its responsibilities under the Charter in regard to the maintenance of international peace and security [...] Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security».

⁹ C. BINDER, *Uniting for Peace Resolution (1950)*, in *Max P. Enc. Pub. Int. Law*, 2006. Mancando l'autorizzazione del Consiglio, il riferimento normativo è l'art. 51, ovvero l'impiego della forza in legittima difesa, ma «if an armed attack occurs against a Member of the United Nations» e fino a quando il Consiglio non adotti la misura ritenuta necessaria.

¹⁰ La ris.67/262 dell'Assemblea Generale (4 giugno 2012) ha sottolineato «il fallimento del governo della repubblica araba siriana di proteggere la sua popolazione», chiedendo alle autorità di «assolvere i loro obblighi di proteggere la popolazione». UN GA RES. 67/262, 04.04.2013, para 4-5.

non internazionale, l'articolo passerà a cercare di definire la fattispecie in esame attraverso l'analisi dello *status* dei vari soggetti o enti in conflitto, individuando le relative responsabilità, obblighi e conseguenze per gli atti commessi, nonché le contrastanti reazioni registrate nella Comunità internazionale, tutt'ora indecisa su come qualificare i fatti e quali decisioni assumere.

Successivamente si affronterà la questione dell'eventuale riconoscimento dei gruppi armati non statali (da parte dello Stato interessato dal conflitto o da Stati terzi) come belligeranti, la legittimità o meno dell'impiego delle armi chimiche in un conflitto (con riferimento diretto alla questione siriana) necessariamente anche alla luce di tematiche quali il «fallimento» di uno Stato e la reazione per stato di necessità¹¹.

Il lavoro si concluderà con le appropriate riflessioni sul caso in esame, tentando di fornire al lettore una ipotesi interpretativa dell'intera vicenda.

2. I fatti

Le prime proteste si sono manifestate nel 2011 nei pressi di Damasco e di Dar'a. Inizialmente i dimostranti chiedevano il rilascio dei prigionieri politici, o presunti tali, ed una riforma del regime, piuttosto che il suo rovesciamento. Nonostante la natura non violenta delle manifestazioni, le forze governative fecero ricorso a tecniche di repressione decisamente dure, facendo registrare i primi arresti tra i manifestanti¹².

Nelle settimane successive, la protesta contagiò altre parti del paese ed in risposta, per contenere i disordini, il governo annunciò una serie di misure di alleggerimento tra le quali il rilascio dei prigionieri ed un rimpasto tra gli esponenti governativi. I manifestanti però continuarono le loro proteste e le forze governative reagivano con maggiore severità, ricorrendo anche, secondo quanto risulta dal *Report* del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, a impiego di carri armati, torture, rapimenti, razionamento dei viveri e dell'elettricità.

Gli scontri tra il regime¹³ e gli oppositori diventano sempre più duri, con combattimenti intensi in diverse città del paese, pesanti attacchi anche su obiettivi civili, atrocità e violenze ingiustificate. All'azione degli oppositori, il regime risponde con sempre maggiore intensità e forza, ricorrendo anche ad attacchi aerei ed all'artiglieria pesante¹⁴.

¹¹ Su cui v. C. M. PONTECORVO, *Armed conflicts in Somalia under international law*, Satura, Napoli, 2012

¹² *Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic*, 15.09.2011 (A/HRC/18/53).

¹³ Al fianco dell'esercito regolare si sono schierati gli *Hezbollah* provenienti dal Libano (30mila unità), il *National Defense Force & Allied Paramilitary Groups* (oltre 110mila unità tra shiiti, alawiti, baathisti, sunniti e cristiani) e l'*Al-Quds Force & Basij Militia* (oltre 30mila unità provenienti dall'Iran).

¹⁴ Superando la soglia critica oltre la quale una normale azione di contrasto ed opposizione al governo diventa un vero e proprio conflitto interno, non solo trova applicazione la protezione umanitaria prevista dall'art.3 comune, ma vengono applicati una serie di poteri statali, giustificabili solo in un contesto di conflitto armato, come ad esempio la possibilità di uccidere i combattenti avversari. L'impiego limitato di stringenti parametri per riconoscere un conflitto armato, però, può produrre l'effetto di esporre le vittime delle ostilità ad una crescente crudeltà da parte dello Stato che a sua discrezione si comporterebbe nei confronti di quello che potrebbe essere un conflitto interno e che quindi giustificerebbe un impiego anche minaccioso e più vigoroso delle forze armate. Ed è logico che lo Stato, per stroncare sul nascere qualsiasi opposizione, non si risparmierebbe nell'impiego della forza. G. CORN, *Mixing apples and hand grenades: the logical limit of applying human rights norms to armed conflict*, in *International Human Legal Study*, vol. 1, n. 52, 2010, pp. 74-75; L. R. BLANK,

La situazione ormai aveva assunto i connotati di una vera e propria repressione violenta e scarsamente, almeno a prima vista, proporzionata all'intensità della ribellione o sommossa che fosse¹⁵.

Tra marzo e giugno 2011 si verificano malcontenti tra le file dell'esercito siriano circa i metodi utilizzati per reprimere la rivolta, circostanza poi sfociata nell'annuncio – il 29 luglio 2011, da parte di un manipolo di disertori, della fondazione del *Free Syrian Army*. Esempio poi seguito da altri elementi dell'esercito regolare che diedero vita a altri gruppi armati, indipendenti tra loro ed operativi in specifiche zone del paese e che rivendicavano la responsabilità degli attacchi da loro commessi contro le forze governative¹⁶.

Il vertice del *Free Syrian Army*, peraltro, ha continuato ad operare dalla Turchia e dal Libano, (dove si era rifugiato sin dal momento della sua fondazione) fungendo da coordinamento tra i vari gruppi armati attivi in Siria, senza però assumere decisioni operative¹⁷ e limitandosi quindi, forse, ad un controllo operativo centralizzato, per usare le espressioni del secondo Protocollo¹⁸.

2.1. La c.d. opposizione

Prima di procedere oltre, è doveroso tentare di ricostruire il panorama dell'opposizione al governo, partendo da quella armata che si presenta e rimane tutt'ora frazionata e profondamente divisa¹⁹.

L'*Islamic Front* rappresenta la più potente organizzazione militare di opposizione in Siria, con circa 70mila combattenti attivi²⁰ in tredici dei quattordici governatorati della Siria,

G. S. CORN, *Losing the forest for the trees: Syria, law and the pragmatic of conflict recognition*, in *Va. Jour. Int. Law*, vol. 46, n. 3, 2003, pp. 713-714.

¹⁵ «The widespread use of live fire against protestors; the arrest, detention and disappearance of demonstrators, human rights defenders and journalists; the torture and ill-treatment of detainees; the sharp repression of press freedom and other means of communication; and attacks against medical personnel, facilities and patients. Tanks have been deployed and shelled densely-populated areas. The delivery of food has been impeded. Access to electricity has been cut. And transportation systems have been shut down. There have been reports of snipers firing on persons attempting to assist the injured or remove dead bodies from public areas». *Special session of the Human Rights Council on the situation in the Syrian Arab Republic*, 29.04.2011

¹⁶ Tuttavia, mancando informazioni affidabili quanto alle dimensioni ed alla struttura di tali gruppi armati, alla loro capacità di condurre operazioni militari nonché che fossero diretti dal *Free Syrian Army* un giudizio sulla loro entità e coordinamento è difficile da concretare. A/HRC/S/17/2/Add.1, para.29; A/HRC/19/69, para. 13.

¹⁷ L. ARIMATSU, M. CHOUDHURY, *The legal classification of the armed conflicts in Syria, Yemen and Lybia*, International Law PP 2014/01, Chatham House, London, 2014, p. 10.

¹⁸ Article 1: «Material field of application 1. This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol».

¹⁹ *Syrie, les djihadistes se battent entre eux, le régime sort renforcé*, www.jolpress.com/syrie-djihadiste-conflits-regime-sort-vainqueur-geneve-2-article-823839.html, 06.01.2014; R.CAILLET, *Echec de l'offensive de l'Armée Syrienne Libre contre l'Etat islamique en Irak et au Levant*, www.orientxxi.info/magazine/echec-de-l-offensive-de-l-armee, 04.02.2014.

²⁰ E. O'BAGY, *The Free Syrian Army*, Institute for the Study of War, Washington, 2013; D. IGNATIUS, *In Syria, America's fractured hopes*, The Washington Post, March 25, 2013, www.washingtonpost.com/opinions/in-syria-

guidati da *Ahmed Issa al-Sheik*, successore di *Suqor al-Sham*. L'*Islamic Front* chiede la creazione di uno Stato islamico disciplinato dalla legge della sharia e militarmente è composto, a sua volta, da sette gruppi tra loro disorganizzati nel contrastare le forze governative, il *Free Syrian Army* (con cui in passato aveva collaborato nel tentativo di dar vita al *Syrian Revolutionary Front*) e l'*Islamic State in Iraq and the Levant* (di cui parleremo tra poco).

Il *Jabhat al-Nusra* (Fronte del Soccorso) è un gruppo armato d'opposizione affiliato ad *Al-Qaeda* in Siria. Militarmente sembra che presenti livelli di professionalità e di comando e controllo superiori a quella dell'*Islamic Front* – sebbene conti 20mila combattenti²¹, guidati da Abu Mohammed al-Joulani, ampliando le sue operazioni in Libano, attraverso un'ala del gruppo anch'essa in contatto con *Al-Qaeda*. Hanno stretto un'alleanza con l'*Islamic Front* mentre hanno interrotto il sodalizio con l'*Islamic State in Iraq and the Levant* nel 2003²².

Altro e più pericoloso gruppo armato d'opposizione è l'*Islamic State in Iraq and the Levant* che, partendo dall'Iraq, mira alla creazione di un califfato iracheno-siriano, all'acquisizione e consolidamento del controllo del territorio nella parte orientale e settentrionale della Siria (in particolare nelle regioni confinanti con l'Iraq e la Turchia)²³.

americas-fractured-opes/2013/03/25; www.en.shiapost.com/2014/03/05/the-most-powerful-rebel-alliance-in-syria-the-islamic-front-is-on-the-verge-of-collapse; www.carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54183.

²¹ K. Y. OWEIS, *Syria's Jihadists face test of government in eastern city*, Reuters, 09.04.2013, www.reuters.com/article/2013/04/09/us-syria-crisis-east-id; A.LUND, *Aleppo and the Battle for the Syrian Revolution's Soul*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2012

²²www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/al-qaeda-leader-syria-speaks-al-jazeera-20131218155917935989.html; www.channel4.com/news/syria-files-interactive-rebels-weapons-money-ideology-assad; www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493.

²³ Il gruppo fu lanciato da *Abu Masab Al-Zarqawi*, trovando terreno fertile nel malumore generato dalla presenza di truppe statunitensi in Iraq, nel 2003 con il nome di *Al-Qaeda* in Iraq. Già al comando di sparuti gruppi armati ad Herat, in Afghanistan, prima di spostare la propria attenzione nel nord dell'Iraq. Qui raggiunse un'intesa con Ansar Al-Islam, un movimento separatista kurdo. La strategia era fondata su quattro punti: isolare le truppe statunitensi colpendo gli alleati; indebolire il governo collaborazionista iracheno colpendo le infrastrutture governative ed il personale; vanificare gli sforzi della ricostruzione; colpire gli ishiiti per coinvolgere le truppe statunitensi in una guerra civile sunnito-shiita. Dopo il ritiro delle forze statunitensi, avvenuta nel 2011, il gruppo ha aumentato il numero degli attacchi contro obiettivi shiiti in Iraq, simbolicamente colpendo anche il primo ministro *Nouri al-Maliki*, della stessa etnia e ritenuto colpevole di aver marginalizzato la minoranza sunnita dagli incarichi di governo. Nel 2012 cambia il nome, sottolineando le mire espansionistiche – e destabilizzanti – ben più ampie e consistenti, tutte finalizzate a rovesciare i regimi islamici ritenuti troppo occidentali. Nel settembre 2013, il *Free Syrian Army* tenta di siglare un accordo con l'ISIS, al fine di aumentare la propria capacità offensiva ma l'intesa non resse a lungo stante le divisioni interne in merito, manifestate da ambo le parti. Anche *Al-Qaeda* prenderà le distanze da *al-Zarqawi* nel 2005. Il pretesto fu l'attacco sferrato su diversi siti culturali shiiti. Nel 2006 un attacco aereo statunitense pose fine all'esistenza di *al-Zarqawi* a cui successe *Abu Hamza Al-Muhajir* che nell'ottobre dello stesso anno mutò il nome in *Islamic State of Iraq*, al fine di renderlo più attraente ai gruppi locali non organizzati, per poi trasformarlo ancora in *Islamic State of Iraq and the Levant*, riflettendo mire espansionistiche anche in Siria. Il leader attuale dell'ISIS è *Abu Bakr Al-Baghdadi*, anche conosciuto come *Abu Du'a*, già arrestato nel 2006 e detenuto a Camp Bucca, una prigione statunitense in Iraq. Rilasciato sul finire dello scorso decennio, si è prima avvicinato ad *Al-Qaeda* per poi allontanarsi, ritenendo che tale gruppo non era più rappresentativo del movimento internazionale jihadista. Si è autoproclamato emiro dello Stato Islamico di Iraq e Siria. Nelle intenzioni del nuovo leader, l'ISIS doveva unirsi nella lotta al *Jabhat al-Nusra* ma per volere di *al-Zawabiri*, successore di *Osama Bin Laden* alla guida del «network del terrorismo islamico», l'accordo non fu raggiunto, motivando tale decisione con il fatto che l'attività del gruppo di *Al-Baghdadi* dovesse essere limitata al solo Iraq. Da qui la scelta di staccarsi da *Al-Qaeda* e condurre una guerra autonoma, separatamente anche da *Jabhat al-Nusra*. Dal giugno 2014, combattenti dell'ISIS hanno ingaggiato scontri con i militari iracheni, conquistando le città di Fallujah e di Mosul e stabilendo un controllo territoriale, imponendo la sharia. Dopo le incursioni in Siria, l'obiettivo è di rafforzare il controllo sulle città in ambo i lati del confine iracheno-siriano che, de facto, non esiste più. Ma anche la Giordania potrebbe rientrare nei suoi obiettivi visto che si sono spinti fino a 60

D'ispirazione jihadista, l'*Islamic State in Iraq and the Levant* è riuscito a creare un avamposto ad Hama, Homs e nella periferia di Damasco (soprattutto nel Qalamoun e Ghouta), imponendo anche i suoi codici di comportamento (la sharia) ed imposto la jizya (una tassa riservata ai residenti non musulmani), rapito, imprigionato e giustiziato i suoi oppositori, decapitazioni in pubblico e numerosi episodi di violenza contro gli esponenti degli altri gruppi ribelli²⁴.

Completa il quadro, il *Popular Protection Units*, guidati da Sipan Hemo, 50 mila unità di etnia kurda e cristiana, in lotta con il *Jabhat al-Nusra*, l'*Islamic Front*, l'*Islamic State in Iraq and the Levant* e le truppe governative. Tentano di approfittare del conflitto per creare uno stato kurdo indipendente²⁵.

Fatta eccezione per l'*Islamic State in Iraq and the Levant* – che potremmo definire un elemento di disturbo ed estraneo al conflitto interno siriano - i ribelli non possono essere definiti insorti in quanto mancano di alcune condizioni essenziali per il loro riconoscimento come tali (secondo parte della dottrina specialmente più risalente²⁶) dato che: non c'è il supporto da parte del popolo (che deve essere libero e non forzato in tale aiuto); non hanno il controllo (ossia l'esercizio effettivo ed efficace di qualsiasi forma di governo); non hanno la capacità (né dimostrano l'intenzione) di rispettare gli obblighi internazionali per loro previsti²⁷.

Passiamo ora alle componenti d'opposizione politica in campo.

Il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* ha dichiarato sul suo sito web, quali obiettivi, l'assicurare la sovranità e l'indipendenza della Siria, il preservare l'unità

km dal confine giordano, dopo aver conquistato la città di Turaibil. Non è preciso il numero dei combattenti dell'ISIS (si stimano in diverse migliaia) a cui vanno ad aggiungersi gli jihadisti provenienti da diversi paesi del mondo oltre che dell'area. Ciò che è chiaro è che l'ISIS può essere considerato ben più pericoloso di Al-Qaeda. È stato finanziato, al suo nascere, da cospicue donazioni di alcuni paesi del Golf Arabo, in particolare Kuwait ed Arabia Saudita, avversari di Al-Assad. *Profile. Islamic State in Iraq and the Levant*, www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084, 16.06.2014; *Iraq crisis: how extreme are the fighters in Isis*, www.bbc.com/news/world-middle-east-27945954, 21.06.2014; www.cbc.ca/news/2/interactives/who-iraq, 19.6.2014; *Islamic State in Iraq and Greater Syria*, www.cfr.org/iraq/islamic-state-iraq-greater-syria/p14811; *ISIS takes control of Iraq-Syria border town*, www.ft.com/cms/s/0/d46a78f0-f932-11e3-bb9d-00144-feab7de.html, 21.06.2014; www.csmonitor.com/world/middle-east/2014/0623/briefing-what-is-the-Islamic-State-in-Iraq-and-the-Levant-Isis, 23.06.2014; L. GELFAND, *Al-Qaeda in Iraq regroups and names new leadership*, *Jane's Defense Weekly*, 19.05.2010; Z. GULMOHAMAD, *The rise and fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham*, *Global Security Studies*, vol.5, n.2, spring 2014, p.2; *Al-Qaeda merges with Isis at Syria-Iraq border town*, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/Al-Qaeda-merges-with-Isis-at-Syria-Iraq-border-town.html, 25.06.2014; *Isis and Al-Nusra merge on Syria-Iraq border*, www.infowars.com/isis-and-al-nusra-merge-on-syria-iraq-border, 25.06.2014; *Al-Qaeda in Iraq*, www.nctc.gov/site/groups/aqi.html; *Syrie: querelle de légitimité pour la direction du jihad entre Jabhat al-Nusra et l'Etat Islamique d'Iraq et du Levant*, www.religion.info/french/entretiens/article_617.html; L. VINATIER, *Foreign Jihadism in Syria. The Islamic State of Iraq and al-Sham*, in *Security Assessment in North Africa*, Dispatch, n. 4, Geneve, 2014, M. J. KIRDAR, *Al-Qaeda in Iraq*, in *Center for Strategic & International Studies*, n.1, June 2011, p.4; *Zarqawi, the resurgence of an Al-Qaeda leader*, www.adl.org/main_terrorism/Zarqawi_video.html, 08.06.2006; *Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist Isis group in Syria-Iraq*, www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaeda-disavows-any-ties-with-radical-islamist-isis-group-in-syria-iraq.html, 30.01.2014.

²⁴ Ai primi di gennaio 2014 ha perso i territori del nord, ma ha consolidato il dominio su una serie di comuni-chiave precedentemente controllati da altri oppositori. Ha mantenuto il controllo della città di Al-Raqqa, diversi comuni a nord di Aleppo ed a sud di Al-Hasakah. Il gruppo ha anche rivendicato attentati contro alcuni avamposti dell'IF e del JN.

²⁵ www.aymennjawad.org.

²⁶ G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Jovene, Napoli, 1984

²⁷ P. K. MENON, *The law of recognition in International Law*, Edwin Mellon Press, Lewiston, New York, 1994, p. 123.

del popolo siriano, l'unità del paese e delle città, il voler rovesciare il regime, lo smantellare le forze armate, l'individuare e punire i responsabili dei crimini commessi contro il popolo siriano, il rifiutare qualsiasi forma di dialogo con il regime di *Assad* e lo sviluppare un'opposizione civile e democratica²⁸.

È stato riconosciuto dagli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo quale rappresentante legittimo del popolo siriano²⁹ e pari riconoscimento è stato effettuato dall'Unione Europea³⁰, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, oltre a 104 Stati partecipanti alla Conferenza degli Amici del Popolo Siriano tenutasi a Marrakesh nel dicembre 2012, ad eccezione di Russia, Cina ed Iran³¹.

Ha ricevuto il supporto del *Supreme Military Council* del *Free Syrian Army* ma non ha un vero e proprio controllo sui ribelli in campo (in particolare sui gruppi jihadisti) e nel maggio 2013 ricevette una mozione di critica, mossa congiuntamente da una coalizione di gruppi ribelli che lamentavano il mancato conseguimento degli obiettivi.

È fortemente avversato dal *Syrian National Council*, un'altra alleanza, formata da dissidenti della linea del *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces*. Quanto alla direzione, il NSC dalla sua creazione (novembre 2012), visse diversi avvicendamenti: dal sunnita *Moaz Al-Khalib*, affiancato da *Ghasan Hitto*, vicino ai fratelli musulmani – che a loro volta controllavano il *Syrian National Council*, gruppo oppositore del *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* -, a Ahmed Jarba – eletto presidente nel luglio 2013 – coadiuvato - dal settembre 2012 – dal moderato Ahmed Tomeh, ex prigioniero politico e segretario generale della Dichiarazione di Damasco (una coalizione di partiti politici di sinistra, gruppi umanitari ed attivisti pro-democrazia, creato nel 2005). Il *National Coalition of*

²⁸ «A political solution will be agreed upon by the two Syrian parties participating in the Geneva 2 peace conference, which will be considered an interim constitutional declaration. The Transitional Governing Body will preserve the sovereignty and independence of the Syrian state and the full unity and territorial integrity of Syria. The Transitional Governing Body will take whatever decisions and steps are necessary to ensure the withdrawal of all external military groups and foreign fighters from the entire territory of Syria. The Transitional Governing Body will implement, steer, and preside over an agreement to bring an end to violence in all its forms, and whereby it will take immediate steps to end armed violence, with a view to protecting civilians and achieving national stability, in the presence of international observers under the auspices of the United Nations. The continuity of state institutions, the employment of properly qualified state employees, and public services and institutions must be preserved. The Transitional Governing Body will have full authority to allow immediate and full humanitarian access throughout the territory of Syria to international humanitarian organisations. The Transitional Governing Body will have the full power and authority to obtain lists of the names of all political prisoners, prisoners of conscience, prisoners arrested for participating in peaceful protest, and other detainees, to provide for their release. The Transitional Governing Body will guarantee the full participation and complete equality of Syrian women, in all rights and responsibilities. The Transitional Governing Body will guarantee the right of equal citizenship for all Syrians without discrimination on the basis of their gender, religion, sect, ethnic origin, political affiliation or social status. The delegation of the Syrian Opposition Coalition will pursue the negotiating process to implement in full the Geneva Communiqué, including the important principles of ending violence and combating terror, but in order to do so both legally and practically, the establishment of the Transitional Governing Body, by mutual consent of both sides, is necessary and required. We believe the Statement of Basic Principles serves not only the parties to these negotiations, but also the full interests and aspirations of all Syrians». http://www.etilaf.us/basic_principles.

²⁹ I sei Stati sono l'Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, l'Oman, il Qatar ed il Kuwait.

³⁰ Sul punto, però, l'UE si presenta divisa, con alcuni Stati membri che hanno sollevato dubbi sia sulla rappresentatività dell'intero popolo siriano che degli intenti democratici.

³¹ S. TALMON, *Recognition of opposition groups legitimate representative of a peoples*, in *China Journal of International Law*, n.12, 2013, para 1-6; Council of the European Union, *Council conclusion on Syria*, Doc 16392/12, 19.11.2012; Council of the European Union, *Council conclusion on Syria*, Doc. 17515/12, 10.12.2012; Formation of the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces, *Press Statement*, Mark C.Toner, Deputy Spokesperson, Office of the Spokesperson, Washington, DC, 11.11.2013; President Obama holds a Press Conference, 14.11.2012; *Friends of Syria recognize new opposition coalition*, 12.12.2012, www.npr.org; *Friends of Syria meeting in Marrakesh*, 12.12.2012, Nordic-Baltic intervention, www.mfs.is.

Syrian Revolution and Opposition Forces è supportato dai *Local Co-ordinator Committees*, attivisti locali ma non dal *National Co-ordinator Committee*. Rimangono ora da osservare altre due componenti del discorso d'opposizione governativa, ovvero il *Syrian National Council* ed il *National Co-ordinator Committee*.

Il *Syrian National Council* è una coalizione di gruppi di opposizione formata nell'ottobre 2011 per fornire un'alternativa credibile al governo siriano e diventare l'unico punto di contatto per la comunità internazionale. Il presidente è il cristiano George Sabra, dissidente di sinistra.

Ha sostituito *Abdelbaset Sayada*, curdo, nel novembre 2011, poco prima della creazione del *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces*. Sia *Sayada* che *Sabra* erano contrari ad una riconciliazione tra i diversi gruppi di opposizione (che invece avrebbero potuto dar vita ad un unico fronte).

Dal sito web del *Syrian National Council* si può leggere, quali obiettivi: «lavorare per rovesciare il regime con ogni mezzo lecito; l'unità nazionale tra tutte le componenti della società siriana rifiutando qualsiasi scontro etnico; salvaguardare il carattere non-violento della rivoluzione siriana; proteggere l'indipendenza nazionale e la sovranità rifiutando gli interventi militari stranieri»³².

Ha notevoli difficoltà di cooperare con il *Free Syrian Army* ma ha raggiunto un accordo di massima per armonizzare le rispettive iniziative. Non ha partecipato al meeting di Ginevra, organizzato da Russia e Stati Uniti, al fine di individuare una soluzione politica al conflitto, minacciando di uscire definitivamente dal *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force*. Cosa poi avveratasi.

Infine il *National Co-ordinator Committee*. Fondato nel giugno 2011, è un'alleanza di 13 partiti di sinistra, tre partiti curdi ed un gruppo politico indipendente ed attivista. *Hassan Abdul Azim* è l'attuale presidente, attivista di sinistra e leader dell'Unione Social-Democratica Araba.

Diversamente dal *Syrian National Council* e dal *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces*, il *National Co-ordinator Committee* è aperto all'idea di un'intesa politica con il governo, invita le parti al dialogo quale condizione del cessate-il-fuoco, il disarmo delle città e dei villaggi ed il rilascio dei dissidenti politici. Ritiene l'FSA una parte essenziale della rivoluzione e tutore della società. Ma rifiuta l'intervento militare straniero.

Questi i suoi obiettivi e propositi: «rimuovere il regime e tutti i suoi simili e costruire uno Stato civile e democratico; rifiutare il settarismo; adottare una resistenza non violenta ma riconoscere il FSA come una delle componenti della rivoluzione; proteggere i civili; una soluzione democratica della questione curda; mantenere l'integrità territoriale e sociale della Siria»³³.

Giova, a questo punto, affrontare brevemente il discorso del riconoscimento e della rappresentatività dei vari gruppi di opposizione politica attivi in Siria.

Partiamo da un punto fermo. È tesi prevalente che affinché un gruppo venga riconosciuto come legittimo rappresentate delle aspirazioni di un popolo, secondo lo Stato, od una pluralità di Stati, riconoscente (nel senso dell'obbligo conseguente in capo allo stato

³² «Working to overthrow the regime using all legal means. Affirming national unity among all components of Syrian society (Arabs and Kurds, as well as ethnic, religious and sectarian groups) and rejecting all calls for ethnic strife. Safeguarding the non-violent character of the Syrian Revolution. Protecting national independence and sovereignty, and rejecting foreign interventions». <http://www.lccsyria.org/8477>.

³³ <http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48369>; BBC NEWS, *Syria Crisis: guide to armed and political oppositions*, 17710/2013; E. O'BAGY, *Syria's political oppositions*, *Middle East Security Report*, n. 4, 2012, pp.18-20.

di riconoscere gli insorti, secondo la definizione dell'IDI del 1900), deve esprimere le «giuste aspirazioni» anche se non è sempre chiaro quali tali aspirazioni dovrebbero essere³⁴, ma questa discussione non è oggetto di questo studio.

Risulta scontato che queste siano libertà, democrazia e giustizia sociale. Diversamente non si giustificerebbero neanche le istanze avanzate dai gruppi, e tantomeno si discuterebbe di legittimità del ricorso alla forza o, più sottilmente, di diritto di resistenza – o se vogliamo di ribellione – verso un governo ritenuto non più in grado di riconoscere o garantire quelle (legittime) aspirazioni.

Cosa significhi e quali implicazioni comporti il riconoscimento di un gruppo quale «legittimo rappresentante del popolo», mentre il governo dello Stato è ancora in funzione – e contro cui il gruppo lotta - mostra tutta la sua importanza proprio in ragione di quanto avvenuto con il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* e con il *Syrian National Council*. Più che il sostantivo *rappresentante*, è importante lo *status* attribuibile al gruppo di opposizione.

Il caso del riconoscimento del *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* è ampiamente eloquente, con 6 possibili definizioni date al riconoscimento: *un* rappresentante legittimo delle aspirazioni del popolo siriano; *i* rappresentanti legittimi delle aspirazioni del popolo siriano; *un* rappresentante legittimo del popolo siriano; *i* rappresentanti legittimi del popolo siriano; *il* legittimo rappresentante del popolo siriano; l'unico rappresentante legittimo del popolo siriano.

Le apparenti differenze riconducibili ad un articolo o ad un plurale, in realtà celano ben altre e in gran parte ovvie interpretazioni. Essere definito o definibile, ad esempio, *un* rappresentante delle aspirazioni di un popolo è diverso da essere un rappresentante di un popolo *sic et simpliciter*.

A chiarire ciò anche una dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, *Catherine Ashton*, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano – terminologia sulla quale si è registrata comunanza di posizione da parte di tutti i membri – e non come l'unico legittimo rappresentate del popolo siriano³⁵.

Una precisazione sulla scelta di utilizzare un articolo indefinito o definito, piuttosto che il singolare o il plurale, è stata effettuata, ad esempio, dal Regno Unito che tramite il suo *Foreign Secretary*, in sede di riconoscimento del *Syrian National Council* quale *un* legittimo rappresentate del popolo siriano, si pronunciò nel seguente modo: «*Well there are other representatives as well as the Syrian National Council, and that's why say 'a' legitimate representative of the Syrian people*»³⁶. Altri Stati dell'UE, invece, si sono spinti oltre parlando del *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* quale «unico legittimo» rappresentante del popolo siriano³⁷.

Quale che sia il livello di riconoscimento, il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* viene avvertito (e riconosciuto) come legittimo rappresentante dei siriani che chiedono un cambiamento democratico del paese nonché come opposizione siriana.

³⁴ S. TALMON, *op.cit.*, para 8.

³⁵ EU does not recognize Syrian op position as «sole legitimate representative of Syrian people», 20.11.2012, www.ruvr.ru.

³⁶ Foreign Secretary: «we have to intensify the pressure» on Syria, 24.02.2012, www.fco.gov.uk.

³⁷ «Slovenia has decided to recognize the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces as the (only) legitimate representative of the Syrian people», Slovenia: strong support for UN special envoy in efforts to end violence in Syria, 04.01.2013, www.mzz.gov.si.

Ma non come «il» popolo siriano. E quindi il gruppo viene riconosciuto come «un» legittimo rappresentate, senza qualificazione aggiuntiva.

Più importante – e rilevante ai fini del presente lavoro – è commentare il riconoscimento quale atto politico e quale atto giuridico. Con il primo (ovvero un atto politico di riconoscimento di un gruppo di opposizione) si manifesta la volontà dello Stato riconoscente, di stringere relazioni politiche (*rectius*, diplomatiche) con il gruppo stesso.

E questo rientra nella discrezionalità dello Stato che riconosce e può essere soggetto a diverse condizioni³⁸. Ad esempio il Regno Unito chiese al *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* «to show a clear commitment to human rights and International humanitarian law, including the protection of all religious communities and unfettered and safe access for humanitarian agencies». Mentre il Canada invitò lo stesso gruppo a rifiutare gli estremismi e riconoscere le minoranze quali precondizioni di un riconoscimento ufficiale³⁹.

Sebbene importante per il prestigio e – forse – per la situazione finanziaria del gruppo – che potrebbe essere aiutata economicamente dall'esterno – la circostanza non crea alcun obbligo giuridico tra le parti (il gruppo e lo/gli Stato/i riconoscente/i) che, in qualsiasi momento, possono ritirare il riconoscimento.

Inoltre riconoscere un gruppo quale «l'unico» legittimo rappresentante del popolo di uno Stato, non significa che lo Stato contro il quale il suddetto gruppo è in opposizione, perda la sua soggettività internazionale o che le relazioni tra questo e lo Stato riconoscente comporti la rottura delle relazioni diplomatiche o l'interruzione dei contratti eventualmente stipulati tra questi⁴⁰ pur essendo un ovvio atto inamichevole.

Ad esempio, la Turchia il 15 novembre 2012 riconobbe il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* quale «il legittimo rappresentante del popolo siriano», ma continuò ad indirizzare le sue note diplomatiche di protesta al governo di *Assad*, in merito al bombardamento di alcune città turche sul confine con la Siria.

Ed è ancora il governo di *Assad* ad esercitare il controllo sulle varie ambasciate all'estero, anche in quei paesi – come ad esempio la Francia – che hanno riconosciuto l'opposizione politica⁴¹.

Decisamente differente dall'atto politico di riconoscimento è l'atto giuridico che comporta la creazione di uno *status* giuridico e la creazione, in capo alle parti, di effetti giuridici derivanti dal riconoscimento. Chi si proclama – o reclama per se lo status di – «governo» deve, per il diritto internazionale, avere l'effettivo controllo sul territorio dello Stato, nella sua interezza o maggior parte, e deve essere in grado di mantenere tale controllo avvalendosi di un apparato organico e di norme⁴².

Ma questo non è avvenuto in Siria dove i ribelli non hanno raggiunto un simile livello di controllo.

Dal quadro fornito emerge chiara un'atomizzazione dell'opposizione, sia politica che armata, una confusione quanto all'identificazione della piena rappresentatività o meno di un

³⁸ H.KELSEN, *Recognition in International Law. Theoretical observations*, in *American Journal of International Law*, vol. 35, 1941, p. 605.

³⁹ Statement of the British Foreign Secretary, House of Commons, col. 445; *Canada tells Syrian opposition it won't be recognized until it rejects extremism despite U.S. acceptance*, 12.12.2012, www.nationalpost.com.

⁴⁰ J. R. CRAWFORD, *Peoples or government*, in J. R. CRAWFORD, *The rights of peoples*, Clarendon Press, Oxford, 1988, p.54; H. KELSEN, *op.cit.*, p. 615.

⁴¹ *Turkey issues diplomatic note to Syria over shelling near border*, 12.12.2012, www.todayszaman.com; S.ERLANGER, *France to let Syria Council establish Ambassador*, New York Times, 17.11.2012, A16.

⁴² H. LAUTERPACHT, *Recognition in International Law*, 1947, pp. 87-88; R. Y. JENNINGS, A. WATTS, *Oppenheim's International Law*, 9th edn, Longmans, London, 1992, p. 150.

gruppo politico piuttosto che un altro ed una mancanza di coordinamento tra le diverse forze politiche di opposizione in campo ed ancor meno con i gruppi armati. Ad unire le diverse anime, un unico obiettivo: rovesciare il regime di *Assad*.

2.2. Ulteriori sviluppi

Dopo questa dovuta (e speriamo non troppo lunga) precisazione, riprendiamo la ricostruzione dei fatti.

Il 3 agosto 2011, arrivò la dura condanna al governo siriano da parte del presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'impiego della forza contro i manifestanti, invitando le parti tutte alla moderazione. L'invito fu accolto solo ai primi di novembre e nel quadro di un piano di pace elaborato dalla Lega Araba⁴³. Ciò nonostante, la violenza continuò per tutto il mese di novembre 2011 (Homs, Dar'a, Hama, Dair Al Zawr e Rif Damasco saranno teatro delle operazioni militari) ed in risposta a ciò la Lega Araba espulse la Siria dall'organizzazione per la violazione degli accordi di pace del novembre 2011, imponendole anche delle sanzioni.

Nella prima metà di febbraio 2012, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 66/253 con la quale condannò le continue e diffuse violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle autorità siriane, approvò il piano d'azione della Lega Araba (del precedente 2 novembre)⁴⁴ ed istituì la figura di un inviato speciale allo scopo di facilitare l'iniziativa congiunta Nazioni Unite – Lega Araba, per negoziare una soluzione pacifica della crisi.

A metà del mese successivo, *Kofi Annan* (l'inviato speciale nominato) delineò una proposta in sei punti in cui chiedeva al governo di cessare le ostilità e soprattutto di fermare l'impiego di armi pesanti. Alcuni giorni dopo, il governo di Damasco accettò il piano e nella seconda decade di aprile, il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 2043 che autorizzò il dispiegamento dell'*United Nations Supervision Mission in Syria* - UNSMIS, la missione di supervisione delle Nazioni Unite in Siria, per verificare il rispetto del piano di pace⁴⁵.

Nonostante l'accordo raggiunto, da metà maggio 2012 in poi la diffusione della violenza in diverse parti del paese e l'intensità degli scontri armati sono aumentati in modo esponenziale al punto tale da costringere l'UNSMIS a sospendere le proprie attività⁴⁶.

Il *Syrian National Council* nel novembre 2012 strinse un accordo con gli altri gruppi di opposizione al governo di Assad, dando vita alla *Coalition of Syrian Opposition*, che sostituì il Consiglio stesso, autoproclamandosi legittimo rappresentante del popolo siriano e chiedendo agli Stati della Comunità Internazionale di riconoscerlo come tale.

⁴³ S/PRST/2011/16, 3 aug.2011; ARAB LEAGUE COUNCIL, *Resolutions 7436 and 7437*, 2 November 2011.

⁴⁴ «*Strongly condemning continued widespread and systematic human rights violations by the Syrian authorities, the General Assembly today voted overwhelmingly to call on both the Government and allied forces and armed groups to stop all violence or reprisals immediately*». Adopting an Arab-backed resolution by a recorded vote of 137 in favour to 12 against, with 17 abstentions, the Assembly expressed grave concern at the deteriorating situation in Syria, and condemned a raft of violations carried out by the authorities, such as the use of force against civilians, the killing and persecution of protestors and journalists, and sexual violence and ill-treatment, including against children». A/RES/66/253, 21.02.2012.

⁴⁵ S/RES/2043 (2012), 21.04.2012.

⁴⁶ *Report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, A/HRC/21/50, 15.08.2012, para. 1, 17, 23.

Intanto, l'*Free Syrian Army* cercava di affrontare e risolvere le carenze nella struttura di comando e controllo delle attività militari, dando vita ad un comando unificato della rivoluzione siriana, responsabile dell'organizzazione e coordinamento di tutti i gruppi armati.

Tale coordinamento ed organizzazione non si estese a tutti i gruppi attivi nel paese, molti dei quali erano troppo piccoli e poco addestrati tanto che più volte avevano evitato di ingaggiare il conflitto con le forze governative (e che finirono per essere assorbiti da quelli più grandi e più organizzati). Sconcerta invece il livello di disponibilità e di tipologia di armi in possesso di tali gruppi. Frutto iniziale dei saccheggi a caserme e depositi, quantità significative di armi e munizioni giunsero ai ribelli attraverso il confine con il Libano, la Giordania e vi sono prove che il Qatar, Turchia ed Arabia Saudita abbiano fornito armi ai ribelli.

Rimane da chiarire se si sia trattato di semplice transito oppure di vera e propria fornitura⁴⁷. Ricordiamo che l'art. 41 del Report della Commissione di Diritto Internazionale sulla Responsabilità degli Stati prevede il dovere di cooperare ed il divieto di astensione, quest'ultimo a sua volta formato, da due obblighi⁴⁸.

Il primo consiste in un divieto collettivo di non-riconoscimento delle situazioni risultanti da serie violazioni del diritto internazionale umanitario⁴⁹, e proibisce sia il formale riconoscimento che gli atti che lo implicano⁵⁰. Il secondo obbligo proibisce agli Stati di fornire aiuti o assistenza al fine di mantenere la situazione creata dalle gravi infrazioni⁵¹.

2.3. *Le armi chimiche*

A questo punto della vicenda e, in termini di date, a partire dal 21 agosto 2013, si colloca il presunto⁵² impiego di armi chimiche da parte di truppe governative⁵³, dinanzi alle

⁴⁷ È comunemente accettato che durante un conflitto armato non internazionale (e quello siriano è così stato definito dalla Commissione d'Inchiesta della Croce Rossa), Stati terzi possono aiutare militarmente il governo interessato dal conflitto, escludendo quindi dal discorso le forze ribelli. L. ARIMATSU, M. CHOUDHURY, *op.cit.*, p. 11.

⁴⁸ In realtà, non è prescritto quale forma di cooperazione si debba prevedere e si applichi agli Stati che siano o meno danneggiati dalle violazioni gravi. INTERNATIONAL LAW COMMISSION REPORT, 2011, in UN Doc. A/56/10, p.114.

⁴⁹ C.TOMUSCHAT, *International Crimes by States: an endangered species?*, in K. WELLENS, *International Law: theory and practice*, Kluwer Law International, The Hague, 1998 p. 253.

⁵⁰ La base di tale divieto non è rintracciabile nei trattati sui diritti umani ma può essere rinvenuto in diverse risoluzioni del Consiglio del Sicurezza e dell'Assemblea Generale, in pareri della Corte di Giustizia Internazionale (ad esempio sulla costruzione del muro in Palestina) e nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani (ad esempio, nei casi *Loizidou v. Turkey* del 1996, e *Cyprus v. Turkey* del 2001). Ciò nonostante, non esiste un obbligo di non riconoscimento nei trattati sui diritti umani, nelle sentenze o nella prassi.

⁵¹ ILC REPORT, *op.cit.*, p. 115. Ne troviamo applicazione in ICJ REP., *Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security Council Resolution 276*, 1971, n.56, p 126.

⁵² Per completezza di informazione, e a prescindere dalla attendibilità della fonte, va segnalato che, secondo una certa lettura dei documenti ufficiali e ufficiosi statunitensi, risulterebbe che la costruzione e l'uso di armi chimiche «fatte in casa», sarebbe stata realizzata (e le armi utilizzate) da taluni gruppi armati di opposizione al regime siriano. Posto che ciò non riduce né modifica la responsabilità per l'uso di armi chimiche, si impone da un lato di valutare anche la natura della responsabilità dei «ribelli» (per le loro azioni) e dall'altro ipotizzare una riconsiderazione, per il caso di specie e solo nel suo ambito, di una sorta di legittima difesa da parte del governo siriano. «*The Syrian improvised chemical munitions that were used in the august 21, nerve agent attack in Damascus*

quali Stati Uniti, Francia ed Arabia Saudita si dissero pronti a supportare militarmente i ribelli, contravvenendo però al divieto di ingerenza negli affari interni della Siria, impegnata a sedare prima, contrastare ed annientare poi una rivolta nei suoi confronti, sorta – è bene ribadirlo – non per caso ma sull'onda degli eventi già disastrosi della primavera araba⁵⁴.

In risposta alla minaccia di un intervento militare guidato dagli Stati Uniti, la Russia propose che il governo di Damasco sottoscrivesse la CWC che richiede un monitoraggio degli arsenali del paese e l'impegno della Siria a distruggere le armi⁵⁵.

All'accettazione del piano, abbastanza impreveduta e probabilmente frutto degli sforzi diplomatici russi, Stati Uniti e Russia annunciarono il piano di ricognizione e distruzione delle armi chimiche siriane (beninteso in possesso del Governo siriano, 14 settembre 2013), che fissava non solo il tempo entro il quale provvedere all'eliminazione ma anche la disponibilità siriana ad ospitare ispezioni.

Solo due settimane dopo, il Consiglio di Sicurezza all'unanimità adottò la ris.2118 che affermò che l'uso di armi chimiche rappresenta una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, invocando la piena applicazione delle decisioni dell'*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), contenenti tra l'altro speciali procedure per una rapida e verificabile distruzione dell'arsenale chimico siriano.

Prima di procedere oltre, è bene chiarire come evidentemente ci si trovi, nella specie ed ove dimostrata anche con i fatti, dinanzi ad una grave violazione del diritto internazionale, in termini di crimini di guerra e contro l'umanità.

have a range of about 2 kilometers. The UN Independent Assessment of the Range of the Chemical Munition is in exact agreement with our findings. This indicates that these munitions could not possibly have been fired at east Ghouta from the «heart», or from the eastern Edge, of the Syrian Government controlled area shown in the intelligence map published by the White House on august 30, 2013. This mistaken intelligence could have led to an unjustified US Military action based on false intelligence. A proper vetting of the fact that the munition was of such short range would have led to a completely different assessment of the situation from the gathered data. Whatever the reasons for the egregious errors in the intelligence, the source of these errors needs to be explained. If the source of these errors is not identified, the procedures that led to this intelligence failure will go uncorrected, and the chances of a future policy disaster will grow with certainty». R. LLOYD, T. A. POSTOL, *Possible implications of faulty US technical intelligence in the Damascus nerve agent attack of august 21, 2013*, MIT, Washington DC, 14.01.2014, p. 2.

⁵³ *Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013*, UN Doc. S/2013/553.

⁵⁴ Bisognerebbe allora giustificare gli attacchi contro il governo di Assad, forse in ragione del fatto che le forze ribelli siano diventate governo o almeno per parte degli Stati della Comunità Internazionale lo sono? Il governo di Assad, però, non ha perso il controllo sul paese al punto da far ipotizzare una fornitura di armi – tra l'altro chimiche - ai gruppi antagonisti. E se pure così fosse, l'obiettivo (di una legittima difesa preventiva, che è possibile solo in situazioni in cui l'attacco armato è imminente ovvero in prossimità temporale tra l'incombente attacco e la prevista azione di difesa armata per prevenirlo) di un eventuale intervento armato proveniente dall'esterno sarebbero proprio i gruppi armati non governativi e non il regime di Damasco.

⁵⁵ La CWC richiede che gli Stati parte facciano una dichiarazione circa il possesso di armi chimiche e strumenti di produzione autorizzando l'OPCW ad effettuare ispezioni per verificare la fondatezza di tali dichiarazioni e la distruzione di armi chimiche e loro componenti. Art.IV.5. Each State Party shall provide access to any chemical weapons destruction facilities and their storage areas, that it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, for the purpose of systematic verification through on site inspection and monitoring with on site instruments. 6. Each State Party shall destroy all chemical weapons specified in paragraph 1 pursuant to the Verification Annex and in accordance with the agreed rate and sequence of destruction (hereinafter referred to as "order of destruction"). Such destruction shall begin not later than two years after this Convention enters into force for it and shall finish not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party is not precluded from destroying such chemical weapons at a faster rate.

Sebbene sia giusto ricordare che mentre tali offese sono suscettibili, secondo parte della dottrina e della prassi, di giurisdizione universale, è anche doveroso segnalare che in simili circostanze un attacco militare alla Siria – proveniente dall'esterno - si sarebbe potuto configurare esso stesso come un atto di aggressione, con la conseguenza di riconoscere a Damasco il diritto di rispondere con la forza, per legittima difesa. Ciò perché, almeno detto *in limine*, la Siria non ha attaccato nessuno Stato, né vi sono evidenze che dimostrino l'intenzione di farlo in futuro.

Va anche però detto che un intervento dall'esterno destinato a porre fine ad una situazione illecita per violazione di obblighi *erga omnes* – e la Siria potrebbe essere considerata responsabile di tale violazione – sarebbe verosimilmente lecito, suscettibile quindi di autorizzare o vedersi autorizzare l'uso della forza per reprimere suddette violazioni.

A tal fine basterebbe citare l'art.48 del *Report of the International Law Commission on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, ove si afferma che è permesso ad uno Stato terzo di invocare la responsabilità di uno Stato che violi obblighi verso la Comunità internazionale intera (e questo in ragione non tanto dell'atto compiuto in violazione quanto dell'essere membro della Comunità); circostanza questa che conferirebbe alla Comunità internazionale la possibilità di domandare allo Stato ritenuto responsabile, di cessare l'illecito e dare assicurazioni e garanzie circa la non ripetizione dello stesso (para. 2(a))⁵⁶.

Uno Stato terzo, per l'art. 54, avrebbe il diritto ad adottare «contromisure» in risposta a gravi violazioni di obblighi *erga omnes*⁵⁷. Nonostante la prassi, per la Commissione di Diritto Internazionale non esiste però un chiaro riconoscimento del diritto di uno Stato ad adottare contromisure per interesse collettivo.

Si correrebbe quindi il rischio che alcuni Stati, in piena autonomia, possano compiere atti che normalmente sarebbero da qualificare come in violazione del diritto internazionale⁵⁸ con una dubbia copertura della CI.

Non ultimo aspetto da considerare – anche se dagli indubbi connotati politici – è che di certo la situazione interna siriana potrebbe ancora destabilizzare la regione ma non è dimostrabile allo stato dei fatti che tale instabilità possa contagiare gli Stati confinanti al punto da invocare la legittima difesa⁵⁹.

Ciò, per dire che probabilmente non sussisterebbero le condizioni per un immediato, preventivo o collettivo intervento armato contro la Siria.

⁵⁶ Article 48: «*Invocation of responsibility by a State other than an injured State*
1. Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if: (a) The obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or (b) The obligation breached is owed to the international community as a whole. 2. Any State entitled to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State: (a) Cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and (b) Performance of the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached. 3. The requirements for the invocation of responsibility by an injured State under articles 43, 44 and 45 apply to an invocation of responsibility by a State entitled to do so under paragraph 1».

⁵⁷ C. J. TAMS, *Enforcing obligations erga omnes in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 241.

⁵⁸ A.BIRD, *Third State responsibility for Human Rights violations*, in *European Journal of European Law*, vol.21, n.4, 2011, p. 899.

⁵⁹ M.N.SCHMITT, *The Syrian intervention: assessing the possible international law justifications*, in *International Law Studies*, vol.89, 2013, pp.747-748.

Passiamo quindi oltre e ricostruiamo dottrina e giurisprudenza in materia di definizione di conflitto armato, internazionale e non internazionale, al fine di fornire i primi elementi identificativi di ciò che è avvenuto in Siria.

3. I conflitti armati

Affinché un conflitto armato⁶⁰ venisse regolato dal diritto internazionale dei conflitti, era richiesto, nel diritto internazionale classico che la situazione si tramutasse in guerra, ovvero in uno scontro tra Stati, risolto attraverso l'uso delle rispettive forze armate regolari, organizzate sotto un comando responsabile e rispettose delle previste norme internazionali⁶¹.

Ma oseremmo precisare, che, forse, sarebbe più giusto nonché attuale, sostenere che la contesa di cui sopra è tale se si generi tra soggetti di diritto internazionale e non solo tra Stati.

Con le Convenzioni di Ginevra del 1949, ed in particolare con l'art.3 comune, si introdusse la novità della distinzione tra conflitti interni e internazionali basata sulla natura dei belligeranti. Entrambi Stati per i conflitti armati internazionali⁶², uno Stato ed uno o più

⁶⁰ Termini quali guerra, attacco armato e ostilità, spesso, vengono impropriamente utilizzati quali sinonimi di conflitto armato. Di attacco armato si parla nell'art. 51 della Carta ONU («if an armed attack occurs») la cui presenza permetterebbe ad uno Stato di invocare il diritto a ricorrere a misure di autodifesa. La questione si ridurrebbe al *quando* un conflitto inizi e solo successivamente *se* un conflitto esista o meno. Sul punto però è ben nota la disputa tra coloro che sostengono un'interpretazione restrittiva dell'art.51 ed una contro-restrittiva. I primi ritengono che uno Stato possa rispondere con la forza solo dopo essere stato colpito; i secondi individuano spazi per una difesa preventiva, essendo inconcepibile per uno Stato aspettare di essere attaccati, ritenendosi svincolato da qualsiasi organizzazione internazionale in quanto sovrano nel poter decidere se, come e quando rispondere, al fine di tutelare e garantire i propri interessi nazionali. Ovviamente questo permetterebbe allo Stato di assumere una pericolosa discrezionalità valutativa. Disputa che poi si rinnoverà con toni più decisi dopo l'11 settembre i cui fatti dimostrarono la pericolosità e la continua presenza di una minaccia terroristica, un tempo non pensabile. L. MARTINEZ, *September 11th. Iraq and the doctrine of anticipatory self-defense*, in *UMKC Law Review*, n. 72, 2003, p. 133; A. E. ECKERT, M. MODIFI, *Doctrine or doctrinaire. The first strike doctrine and preemptive self-defense under International Law*, in *Tulane Journal of International & Comparative Law*, n.12, p.137; L. VAN DEN HOLE, *Anticipatory self-defense under International Law*, in *American University International Law Review*, n.19, 2003, p.84; A. D'AMATO, *Israel's strike against the Osirak reactor: a retrospective*, in *Temple International & Comparative Law Journal*, n.10, vol.29, 1996, p. 261; R. J. ERICKSON, *Legitimate use of military force against State-sponsored international terrorism*, University Press of the Pacific, 2002; B. Q. CLEMMONS, G. D. BROWN, *Rethinking international self-defense: the United Nations emerging role*, in *Naval Law Review*, n. 45, 1998. Per ostilità possiamo intendere il ricorso delle parti in lotta a mezzi e metodi di offesa l'uno contro l'altro. Il termine fa riferimento al *come* il combattimento si svolge, chi ne prende parte, con quali armi e con quali risultati. È rilevante, nel discorso, almeno per due precisi fondamentali del diritto internazionale umanitario: i civili che prendono parte diretta alle ostilità perdono la loro immunità e, finite le ostilità, i prigionieri di guerra devono essere rilasciati. *International Committee of the Red Cross, Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*, 2009, p. 43. In base all'art.51(3) del I Prot.Add. ed all'art.13(3) del II Prot. Add. delle Convenzioni di Ginevra del 1949, i civili sono immuni dagli attacchi diretti «fino a quando prendono parte diretto al conflitto».

⁶¹ Nella definizione classica data da Oppenheim, la guerra era definita come «una contesa tra due o più Stati, al fine di sopraffare l'uno a vantaggio dell'altro e di imporre le proprie condizioni di pace». L. OPPENHEIM, *International Law. A treatise*, Greens & Co., London, 1952, p. 202.

⁶² «In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory

enti aventi natura non statale i secondi e pertanto definiti da parte della dottrina⁶³ soggetti di diritto internazionale.

Tuttavia l'art.1 dell'*Additional Protocol II* del 1977 – che sviluppa e completa l'art.3 comune senza modificare le esistenti condizioni o applicazioni dello stesso - precisa che esso non trova applicazione in altre forme di violenza quali sommosse o sporadici ed isolati atti di violenza che possono avvenire nel territorio di uno Stato⁶⁴.

Tali atti si collocano oltre lo scopo delle norme su citate, rimanendo soggetti alle leggi penali nazionali od a specifici trattati riguardanti il contrasto e la repressione o punizione del terrorismo⁶⁵.

of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

⁶³ G. GUARINO, *op.cit.*; R. SAPIENZA, *Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2013; N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2013.

⁶⁴ «2. *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts*». Questa definizione astratta ha reso però difficile una netta distinzione tra un mero disturbo interno ed un conflitto armato, affidandosi alla volontà degli Stati membri di classificare e qualificare la situazione come conflitto armato. Lì dove tali comportamenti vengano assunti durante un conflitto armato internazionale, rientrano tra i crimini di guerra o gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo Addizionale.

⁶⁵ Lì dove tali comportamenti vengano assunti durante un conflitto armato internazionale, rientrano tra i crimini di guerra o gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo Addizionale. In virtù di quest'ultimo protocollo, un conflitto interno animato dal conseguimento dell'autodeterminazione e della liberazione nazionale è inteso, da parte della dottrina e della prassi, come internazionale. Ma diventa problematica la qualifica e l'individuazione delle responsabilità allorché a riconoscere come lotta di autodeterminazione e ad assistere le forze di liberazione nazionale, sia uno Stato terzo al conflitto. In questo caso i componenti delle forze armate dello Stato contro il quale è mossa la rivendicazione (e che non abbia ratificato il I Protocollo), se fatti prigionieri possono essere accusati di aver infranto il Protocollo. Lo Stato aggredito, invece, può considerare lo Stato terzo in violazione della Carta ONU, accusandolo di aggressione e di conseguenza potersi difendere. Le parti coinvolte in un simile conflitto – quindi sia le forze governative che le non governative - sono obbligate al rispetto dell'art.3 comune delle Convenzioni come ai trattati sui diritti umani che il governo coinvolto dal conflitto era parte e ad ogni obbligo di *ius cogens* o norma generale. Mentre si comprende che, in ragione della definizione di aggressione adottata dall'Assemblea Generale nella A/RES/3314(XX), esiste un dovere di dare assistenza ai movimenti di liberazione nazionale che cercano di realizzare l'autodeterminazione, il II Protocollo stabilisce che tale assistenza non va prestata se lo Stato, interessato dal conflitto, è minacciato nella propria sovranità, unità nazionale, integrità territoriale oppure nell'ordine pubblico (art.3.1). Se il Protocollo da un lato si propone di restringere la libertà di azione dei soggetti impegnati in un conflitto armato non-internazionale, dall'altro lato l'art. 3.1, riconosce il diritto del governo di assumere tutte le misure ritenute idonee a sopprimere i dissidenti. Ne consegue che i partecipanti ad un conflitto armato non-internazionale non possono invocare la Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli per garantirsi assistenza da uno Stato terzo al conflitto. A/RES/3314(XX), *Definition of aggression*, 29th sess., 14.12.1974. «Art.1. *Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition. Art.3. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: (a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof; (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State; (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State; (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State; (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement; (f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State; (g) The*

Originariamente sviluppate per essere applicate solo agli Stati Parte, ovvero a soggetti pienamente in grado di adempiere agli obblighi di diritto internazionale godendo di personalità giuridica, le *Geneva Conventions*, prima con l'art.3 comune e poi con l'*Additional Protocol II* del 1977, come detto, ampliano il loro campo di azione.

Affinché un conflitto armato venga classificato come non internazionale (e rientrerebbe nel diritto internazionale umanitario) viene ora richiesto il superamento di una data soglia di intensità delle ostilità⁶⁶.

Anche la prassi comincia, ma solo di recente, a porsi esplicitamente il problema del momento di separazione tra un conflitto internazionale da un conflitto interno.

Ad esempio, i criteri di intensità e di organizzazione in un conflitto armato non internazionale sono stati considerati in dettaglio nel 2008 nei casi del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, *Haradinaj*⁶⁷ e *Boskoski & Tarculovski*⁶⁸.

*sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein. Art.7. Nothing in this Definition, and in particular article 3, could in any way prejudice the right to self-determination, freedom and independence, as derived from the Charter, of peoples forcibly deprived of that right and referred to in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, particularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of alien domination; nor the right of these peoples to struggle to that end and to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter and in conformity with the above-mentioned Declaration». Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 08.06.1977. Art.3.1. «Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State». L. C. GREEN, *The contemporary law of armed conflict*, Juris Publishing, 2nd ed., Manchester University Press, Manchester, 2000, pp. 55-56; C. GREENWOOD, *Scope of application of humanitarian law*, in D. FLECK, *The handbook of humanitarian law in armed conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 54; J. PEJIC, *Terrorist acts and groups. A role for International Law?* in *British Yearbook of International Law*, vol. 71, n. 75, 2004, p. 86. In tempi recenti, i conflitti non coinvolgenti un governo ma che si svolgono sul territorio di un «failed States» vengono qualificati come conflitti armati ai quali applicare il diritto internazionale umanitario. J. -M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; *International Committee of the Red Cross, International Guidance on the notion of direct participation in hostilities under International Humanitarian Law*, 2009, pp. 78-82.*

⁶⁶ S. VITÉ, *Typology of armed conflicts in International Humanitarian Law: legal concepts and actual situations*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 91, n. 873, p. 75.

⁶⁷ Nel primo caso, la Trial Chamber dall'ICTY, dopo una ricognizione della prassi adottata, che sul punto si era pronunciata su diversi casi (Tadić, Čelibići, Milošević, Halilović, Limaj, Martić, Mrkšić, Hadžihasanović, Kubura), osservando il criterio dell'organizzazione, concludendo che un conflitto armato esiste solo tra le parti che sono sufficientemente organizzate per poter fronteggiarsi con strumenti militari. «An armed conflict can exist only between parties that are sufficiently organized to confront each other with military means». International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v. RAMUSH HARADINAJ, *Judgment (Trial Chamber)*, case IT-04-84-J, 03.04.2008, para. 60, p. 32.

⁶⁸ Nel caso *Boskoski & Tarculovski*, la Trial Chamber, richiamando diversi casi, ha identificato alcuni fattori come rilevanti per determinare l'intensità del conflitto: il numero di civili costretti a fuggire dalle zone di combattimento, il tipo di armi utilizzate (in particolare l'uso di armi pesanti e carri armati), il blocco o l'assedio di città ed il bombardamento di queste, l'entità della distruzione ed il numero di vittime causate dal bombardamento, la quantità di truppe schierate, l'esistenza di una prima linea, l'occupazione del territorio, città e villaggi, il dispiegamento di forze governative nella zona di crisi, la chiusura di strade, il cessate-il-fuoco o altri accordi ed il tentativo di rappresentanti di organizzazioni internazionali di mediare e far rispettare l'accordo di cessate-il-fuoco. *International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v. BOSKOSKI & TARCULOVSKI, Judgment (Trial Chamber)*, case IT-04-82-T, 10.07.2008, para. 177, p. 79. v. anche ICTY, Trial Chamber, *Tadić Case, Judgment*, paras 143 e 565; *Kordić Case, Appeals Judgment*, para 340; *Limaj, Judgment*, paras 136, 138, 139, 142-144, 146, 150, 153, 156, 158, 163, 166-169; *Halilović Case, Judgment*, paras 49, 97, 162-

Proprio in quest'ultimo caso, e relativamente al criterio dell'organizzazione, la Camera di Primo Grado ha identificato cinque gruppi di fattori come rilevanti: fattori che indicano l'esistenza di una struttura di comando, fattori che indicano se il gruppo armato è in grado di tenere operazioni in modo organizzato, fattori indicanti il livello della logistica, fattori che determinano se un gruppo possiede il livello di disciplina e l'abilità di applicare le obbligazioni basilari contenute nell'art.3 comune, fattori che indicano se il gruppo armato è in grado di parlare con voce unica⁶⁹.

Giova però precisare che nel caso Tadić la Corte d'Appello puntualizzerà che «*an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized groups or between such groups within a State*»⁷⁰.

Da quando i due protocolli addizionali regolano i conflitti armati (internazionali o non internazionali che siano), la definizione di maggior valore e significato che consente la distinzione è però contenuta nell'art.1 del secondo protocollo, ove si precisa che: «*all armed conflict which are not covered by Article 1 of Protocol I and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed group which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol. The Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts*»⁷¹.

Ribadendo così che la soglia posta è molto alta e non sarà operativa fino a quando i ribelli non si insediano stabilmente come governo.

Rimanendo in tema di classificazioni, sarebbe possibile effettuare non una dicotomia ma addirittura una tripartizione dei conflitti riconosciuti dal diritto internazionale umanitario. Al fianco dei *classici* conflitti armati internazionali e non internazionali si posizionerebbero quelli internazionalizzati, allorché la guerra si verifica tra due diverse fazioni interne ad uno Stato ma supportate da uno o più due diversi Stati⁷².

La distinzione – o addirittura la tripartizione – ha comunque poco senso, visto che l'obiettivo è quello di proteggere gli esseri umani. La stessa ITCY nel caso Tadić, sottolineò che non era logico non estendere la protezione di civili dalle forze belligeranti, come del divieto di stupro, della tortura, della distruzione di edifici non militari, solitamente previsti in un conflitto tra Stati, anche a quei conflitti che scoppiano nel territorio di un singolo Stato⁷³.

Critica verso tale dicotomia è anche parte della dottrina per la quale è «*anachronistic that these different legal regimes and sub-regimes apply to the same socially protected interests and reflect the same human and social values, but differ in their applications depending on the legal characterization of the*

169, 172; *Haradinaj Case, Judgement*, paras 49, 97; *Martić Case, Judgement*, para 345; *Hadžihasanović Case, Judgement*, para 23; *Milošević, Rule 89bis, Decision*, para 31

⁶⁹ Id., para 199-203, pp. 91-92.

⁷⁰ INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR YUGOSLAVIA, *Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on the defence motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, IT-94-1-A, 02.10.1995, para 70. v. anche *Limaj Trial Judgement*, para 84; *Haradinaj, Trial Judgement*, para 37.

⁷¹ Prevedendo che i movimenti dissidenti debbano controllare parte del territorio nazionale, il II Protocollo pone un requisito più stringente rispetto a quanto previsto dal I Protocollo, per il quale non era richiesto il suddetto controllo per ottenere il riconoscimento di internazionalità del conflitto armato. Il controllo, comunque, non deve implicare alcuna amministrazione, in senso governativo, di una definita parte del territorio nazionale.

⁷² G. S. STEWART, *Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian law. A critique of internationalized armed conflict*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 85, n. 85, p. 315.

⁷³ INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR YUGOSLAVIA, *Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit.*, para 97.

type of conflict.», sottolineando come i governi mantengano le distinzioni solo per motivi politici, evitando così di dare agli insorti «any claim or appearance of legal legitimacy»⁷⁴.

Ancora più incisiva è la posizione di coloro per i quali la distinzione non è sostenibile alla luce anche del fatto che la «maggior parte dei conflitti internazionali assumono sembianze di conflitto interno, molti dei quali condotti in segreto o con bassa intensità»⁷⁵.

Contrariamente a quanto appena detto, è possibile oggi rinvenire la dicotomia espressa in maniera più chiara nello Statuto dell'ICC, ove si riporta un elenco di crimini di guerra che si applicano a tutti i conflitti armati, completato da un altro che invece si applica solo ai conflitti internazionali⁷⁶.

Gli Stati, infine, preferiscono la sopravvivenza di tale dicotomia in quanto lo *status* di belligeranti nelle due tipologie di conflitti è diversa e comporta diritti e doveri ben diversi⁷⁷.

3.1. *Analisi del conflitto siriano*

L'esposizione della dottrina e della prassi in materia di classificazione dei conflitti armati si è resa necessaria per comprendere quale tipo di conflitto sia quello siriano – ed eventualmente se di conflitto si tratti.

Per far ciò, osserveremo i report dell'*Independent Commission of Inquiry on Syria* istituita, nel settembre 2011, dall'*United Nations Human Rights Council*, per accertare le violazioni dei

⁷⁴ M. C. BASSIOUNI, *New war and the crisis of compliance with the law of armed conflict by non-State actors*, in the *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 98, n. 3, 2008, p. 731.

⁷⁵ «The distinction between international wars and internal conflicts is no longer factually tenable or compatible with the thrust of humanitarian law, as the contemporary law of armed conflict has come to be known. One of the consequences of the nuclear stalemate is that most international conflict now takes the guise of internal conflict, much of it conducted covertly or at a level of low intensity. Paying lip service to the alleged distinction simply frustrates the humanitarian purpose of the law of war in most of the instances in which war now occurs». W. REISMAN, J. SILK, *Which law applies to the Afghan conflict?*, in *Am. Jour. Int. Law*, vol. 82, 1988, p. 465.

⁷⁶ Article 8-War crimes. 2. For the purpose of this Statute, «war crimes» means: (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: [...] (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: [...] (c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause: [...] (d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. (e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: [...] (f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups. 3. Nothing in paragraph 2 (c) and (e) shall affect the responsibility of a Government to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate means.

⁷⁷ Ma se è insolito – oltre che vietato – usare la forza tra Stati nelle loro relazioni, diversamente va detto per le azioni condotte nei propri confini e nei confronti dei propri cittadini, qualora siano rivolte contro criminali comuni oppure, su larga scala, se volte a reprimere sommosse. L. MOIR, *The law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 34.

diritti umani, a far data dal marzo 2011⁷⁸. Negli otto mesi successivi alla sua istituzione, la Commissione redisse due report ed un aggiornamento, rispettivamente nel novembre 2011, febbraio 2012 e maggio 2012.

Nel primo report, dopo aver descritto le operazioni militari condotte dall'esercito regolare e la violenta repressione della rivolta, con oltre 3500 civili caduti, e registrata la creazione dell'*Free Syrian Army*, si sosteneva che la situazione «*risks rising to the level of an internal armed conflict under international law. Should this occur, international humanitarian law would apply*», ribadiva che «*the International Court of Justice has established that human rights law continues to apply in armed conflict, with the law of armed conflict applying as *lex specialis* in relation to the conduct of hostilities*» e si documentavano «*summary executions, arbitrary arrests, enforced disappearances, tortures, including sexual violence, as well as violations of children's rights by the Syrian regime and was gravely concerned that crimes against humanity have been committed in different locations in the Syrian Arab Republic*»⁷⁹.

Qualche mese più tardi, esattamente nel febbraio 2012, la Commissione affermò che la situazione era giunta a livello di un «conflitto armato non internazionale», invocando quindi l'applicazione del diritto internazionale umanitario.

Nella valutazione dei parametri da applicare nell'analisi dei presunti crimini commessi in Siria, la Commissione espresse la sua convinzione sul fatto che gli eventi rischiavano di degenerare in un conflitto armato interno (che avrebbe dunque richiesto l'applicazione del diritto internazionale umanitario)⁸⁰, e giungeva, successivamente, alla conclusione per la quale i due elementi caratterizzanti un conflitto armato non internazionale (intensità degli

⁷⁸ UN HRC RES. S-17/2, para. 12, 17th Special Session, UN Doc. A/HRC/S-17/2, 23.11.2011. Ampie le critiche mosse all'HRC circa l'applicazione del diritto internazionale umanitario, in contrasto con il mandato del Consiglio stesso non avendo questo né il mandato né la competenza specifica. Ed inoltre l'osservazione e l'impiego del diritto internazionale umanitario evidenzerebbe la dissonanza spesso incontrata tra l'implementazione della norma al tempo del conflitto ed il post esame ed applicazione della norma per propositi statistici. D. RICHEMOND-BARAK, *The humanitarian right council and the convergence of humanitarian law and human rights law*, in W. BANKS, *Shaping a global legal framework for counter insurgency. New directions in asymmetric warfare*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

⁷⁹ Gli scontri tra le forze governative e le milizie pro-Assad Shabiha da un lato ed il *Free Syrian Army* insieme ad altri gruppi armati oppositori dall'altro, hanno caratterizzato il conflitto come interno, regolato dal diritto internazionale ed in particolare l'art.3 della Convenzione di Ginevra del 1949, che stabilì gli standard minimi per il trattamento dei soggetti coinvolti in uno scontro. La natura interna del conflitto richiede che gli Stati terzi si astengano dall'aiutare i movimenti insorgenti, dovendo invece sostenere lo Stato interessato dal conflitto, fino a quando questo non riconosca lo status di belligeranza. È una conseguenza della visione statocentrica del diritto internazionale che lascia la determinazione dello status legale di gruppo ribelle nelle mani di ciascuno Stato sovrano, confermandone lineamenti altamente politicizzati e soggettivi. *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 17th Session, UN DOC. A/HRC/S-17/2/ADD.1, 23.11.2011, para.27-29; C.O.QUAYE, *Liberation struggles in International Law*, Temple University Press, Philadelphia, 1991, pp. 246-251; R.R.BAXTER, *Ius in bello interno: the present and future law*, in J. NORTON MOORE, *Law and civil war in the modern World*, the Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1974, pp. 521-525.

⁸⁰ Un conflitto interno è fondamentalmente una minaccia all'autorità governativa ed è importante osservare come il governo risponda a tale minaccia ma l'azione non può essere l'unico parametro di considerazione, in quanto la Convenzione si applica anche in assenza di una formale dichiarazione di guerra, purché in presenza di ostilità *de facto* e comunque il riconoscimento dell'esistenza di un conflitto armato sarebbe da intendersi rientrante nella discrezionalità dello Stato. ICRC, *Geneva Convention. Relative to the protection of civilian person in time of war. Commentary*, 1958, p. 35; A. CULLEN, *Key developments affecting the scope of international armed conflict in international humanitarian law*, in *Military Law Review*, n. 66, p. 85.

scontri ed organizzazione di entrambe le parti) non erano tali da poter parlare di una simile conflitto⁸¹.

Inoltre denunciò numerosi attacchi armati riconducibili al *Free Syrian Army* contro obiettivi militari governativi ed illustrò che i vari gruppi armati anti-governativi si riconducevano al *Free Syrian Army* al pari di numerosi civili e di disertori dell'esercito regolare; ma non c'era la certezza sull'esistenza di un coordinamento tra le diverse anime del *Free Syrian Army* tale da poter parlare di organizzazione⁸².

Infine veniva ribadito che non vi erano sufficienti elementi per affermare che lo stesso *Free Syrian Army*⁸³ avesse raggiunto il livello di organizzazione richiesto da un conflitto armato non-internazionale e che i gruppi ad esso esterno fossero realmente riconducibili al *Free Syrian Army*⁸⁴.

Alla fine, la Commissione pubblicò il suo terzo rapporto (maggio 2012), nel quale si prendeva atto dell'intensità della violenza e del maggiore livello di organizzazione dai gruppi armati non-governativi, in alcune aree del paese, e di una situazione in cui gravi violazioni dei diritti dell'uomo continuavano senza tregua in un contesto sempre più militarizzato⁸⁵.

Circostanza poi ribadita, sempre nel maggio 2012, da *Jakob Kellenberger*, Presidente dell'ICRC il quale dichiarò che, almeno in un paio di siti, la violenza aveva raggiunto il livello di un conflitto armato a carattere non internazionale (disciplinabile, quindi, dal diritto internazionale umanitario) e che gli scontri nelle province di Homs e di Idlib presentavano i tre, presunti salvo quanto vedremo più avanti, criteri di un conflitto armato non internazionale, ovvero intensità, durata e livello di organizzazione dei ribelli che lottavano contro le forze armate regolari⁸⁶.

Ma dichiarò anche che questi criteri non erano presenti in tutti gli scontri che dilaniavano il paese («*It can be a situation of internal armed conflict in certain areas: an example was the fighting in Baba Amro in Homs in February*»). Con la conseguenza che «*It is now clear that certain acts committed by either side in those places can qualify as war crimes*»⁸⁷.

Seguirà, nel giugno 2012, il report del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Siria, dove il medesimo evidenziava non solo le violazioni commesse dall'esercito governativo ma anche quelle perpetrate sia dalle forze non-

⁸¹ «*The commission was unable to verify the level of international law to verify the level of the intensity of combat between Syrian armed forces and other group. Similarly, it has been unable to confirm the level organization, as such armed groups the Free Syrian Army, for the present report, the commission will not apply international humanitarian law to the events in the Syrian Arab Republic since march 2011*».

⁸² *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 19th Session UN DOC. A/HRC/19/69, 22.02.2012, para. 17-25.

⁸³ È guidato da due leader, *Abdul-Ilab al Bashir* e *Jamal Ma'aruf*, e si caratterizza per una cronica mancanza di fondi e di organizzazione operativa. www.carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=53910; www.en.etilaf.org

⁸⁴ «*While the commission is gravely concerned that the violence in certain areas may have reached the requisite level of intensity, it was unable to verify that the Free Syrian Army, local groups identifying themselves as such or other anti-Government armed groups had reached the necessary level of organizations*». UN GA, Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, UN DOC. A/HRC/19/69, 22.02.2011, para. 13.

⁸⁵ *Periodic update from the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 24.05.2012, para. 5.

⁸⁶ L'estensione e la natura della violenza armata ed il livello di organizzazione dei gruppi armati non statali in lotta contro il regime siriano qualificherebbero quindi il conflitto come armato a carattere non internazionale.

⁸⁷ REUTERS, S. NEBEHAY, *Some Syria violence amounts to civil war: Red Cross*, Geneva, may 8, 2012.

governative (tortura, rapimenti ed uccisioni) sia di membri della sicurezza come di unità governative⁸⁸.

Infine, nel luglio 2012, l'ICRC concluse la sua analisi ritenendo che in Siria era in atto un conflitto armato non internazionale, con le forze governative impegnate in diverse parti del paese a contrastare gruppi armati oppositori. Ma tali ostilità rimanevano soggette alle regole del diritto internazionale umanitario⁸⁹.

Alla fine quello siriano fu avvertito come un conflitto senza regole, ovvero un conflitto in cui un regime impiega tutto il suo potenziale bellico contro intere città, blocca gli aiuti umanitari e colpisce i civili⁹⁰.

È stato possibile parlare di violazioni dei diritti umani, di repressioni e di massacri ma non di guerra o di conflitto armato⁹¹.

4. *Sull'impiego di armi chimiche.*

Posto che, di armi chimiche certamente ne sono state usate e che la situazione della Siria può essere sicuramente inquadrata in un conflitto armato non internazionale⁹², osserviamo ora la dottrina e la giurisprudenza in merito all'uso di armi chimiche in un conflitto, considerando quanto avvenuto in Siria e le conclusioni raggiunte dall'ICRC.

Il divieto di uso delle armi chimiche è contenuto in diversi trattati internazionali compreso il *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* del 1925, la *Geneva Convention (GC)* del 1949, la *Chemical Weapons Convention (CWC)* ed il *Rome Statute (RS) of International Criminal Court (ICC)*. Analizzando questi trattati si riscontra che il divieto è previsto per i conflitti armati internazionali e non per quelli non-internazionali. Ed inoltre nel RS – di cui ricordiamo, la Siria non è uno Stato Parte - non è prevista la responsabilità penale individuale per chi usa armi chimiche in un conflitto armato non internazionale.

Il Protocollo di Ginevra sull'impiego di Gas del 1925, proibisce l'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri ed analoghi liquidi, materiali e artifici. La Siria è parte del Protocollo ed è giuridicamente tenuta ad osservarlo, ma va precisato che tale obbligo vale solo tra le parti – ove per Parte si intende uno Stato - e questo la esonera dal rispettarlo nei

⁸⁸ «Violence and killings, including during armed clashes, continued throughout the country. An increase in the use of explosive devices, inflicting loss of life among civilians, was also reported. Credible reports indicated that Government security and armed forces continued, unabated, to commit serious violations of human rights, including by the shelling of civilian areas and the use of lethal force against demonstrators, arbitrary arrests, torture and summary and extrajudicial execution of activists, defectors and opponents. Furthermore, ongoing violations by armed anti-Government forces continued to be reported, including cases of kidnapping and abduction, and the torture and killing of members of the security and armed forces and pro-Government elements». UN Doc. A/HRC/20/37, 22.06.2012, para 14

⁸⁹ *International Commission of the Red Cross, ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting*, 17 July 2012.

⁹⁰ L. R. BLANK, G. S. CORN, *op.cit.*, p. 699; ICRC, *Geneva Convention. Relative to the protection of civilian person in time of war. Commentary*, 1958, p. 26.

⁹¹ UN GA RES. 66/253, paras. 2-4, UN Doc. A/66/L.36, 14 February 2012.

⁹² Se non addirittura in una mera reazione armata di un governo legittimo, impegnato a respingere una sommossa altrettanto armata e finalizzata a rovesciare il suddetto regime.

confronti delle forze ribelli per reagire, contrastare ed annullare i tentativi di rivolta o le azioni condotti da gruppi oppositori organizzati⁹³.

La Siria è Stato Parte della *Geneva Convention* che, come rilevato al paragrafo precedente, regola – e distingue in due tipologie - i conflitti armati, generalmente considerata una norma di diritto internazionale consuetudinario. L'art. 3 comune delle quattro *Geneva Conventions* non affronta il tema dell'uso di armi chimiche nei conflitti armati, quale che sia la tipizzazione effettuata, limitandosi a richiamare il dovere, imposto a ciascuna parte belligerante, di rispettare determinate disposizioni inerenti la tutela delle persone che non partecipano alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi, i feriti ed i malati. L'*Additional Protocol II* del 1977 (AP II) applica le norme ai conflitti armati non internazionali (o interni) ma la Siria non è parte di tale protocollo e tra l'altro non trovano citazione le armi chimiche.

Nel 1997, come noto, entrò in vigore la *Chemical Weapons Convention* per bandire l'uso e la produzione di tali armi. In base a tale convenzione, gli Stati parte si impegnano a non sviluppare, produrre, acquistare, conservare armi chimiche o trasferire queste a chiunque, sia direttamente che indirettamente; utilizzare le armi chimiche; partecipare a missioni militari che ne prevedano l'uso; assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, alcun soggetto a partecipare ad attività proibite dagli Stati parte della *Chemical Weapons Convention*⁹⁴.

La Siria solo nel 2013 (e solo dopo la mediazione della Russia) ha aderito alla *Chemical Weapons Convention*⁹⁵. Peraltro è parte di altri trattati internazionali quali la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948 e l'*International Convention of Civil and Political Rights* del 1966 (che tutela il diritto alla vita e proibisce l'uso delle armi chimiche, art. 6).

Nel prossimo paragrafo, ci occuperemo delle responsabilità delle parti in conflitto ma prima di far ciò è bene porsi la domanda se il bando su tali armi possa essere fatto valere e se coloro che lo violano, in qualunque luogo ed in qualunque momento, possano essere considerati responsabili di illecito internazionale (riferibile o meno a individui o anche a individui), cercando così di tirare le fila del discorso⁹⁶.

Nella *Chemical Weapons Convention*, il bando è totale: tutti i componenti chimici e tossici sono considerati armi chimiche salvo che non vengano concepite per un uso non

⁹³ *Protocol for the Prohibition of the Use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and bacteriological methods of warfare*, Geneva, June 17, 1925; S. SIVAKUMARAN, *The law of non-international armed conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 394.

⁹⁴ «Article I. General Obligations 1. Each State Party to this Convention undertakes never under any circumstances: (a) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to anyone; (b) To use chemical weapons; (c) To engage in any military preparations to use chemical weapons; (d) To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention. 2. Each State Party undertakes to destroy chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention. 3. Each State Party undertakes to destroy all chemical weapons it abandoned on the territory of another State Party, in accordance with the provisions of this Convention. 4. Each State Party undertakes to destroy any chemical weapons production facilities it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention. 5. Each State Party undertakes not to use riot control agents as a method of warfare». *Convention on the Prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction*, 13 January 1993.

⁹⁵ La Siria ha depositato la notifica dell'adesione alla CWC il 14 settembre 2013, entrata in vigore un mese dopo. *Secretary General, United Nations, Accession of the Syrian Arab Republic to the Convention on the Prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction*, 14 September 2013.

⁹⁶ R. YEPES-ENRIQUEZ, L. TABASSI, *Organization for the prohibition of chemical weapons. Treaty enforcement and international cooperation in criminal matters*, T. M. C. Asser Press, the Hague, 2002, p. 1.

proibito⁹⁷. Sono bandite gli equipaggiamenti e meccanismi se specificamente designati per disperdere componenti chimici/tossici al fine di nuocere agli esseri umani od agli animali⁹⁸. Oltre a tali propositi di disarmo chimico, la *Chemical Weapons Convention* stabilisce un regime di non proliferazione che si concretizza in severe restrizioni al commercio di componenti o armi chimiche e nell'obbligo, in capo agli Stati Parte, di ricevere ispezioni agli arsenali.

Nel dettaglio, l'art. I (Norme Generali) della Convenzione stabilisce che: «Ciascuno Stato parte della Convenzione si astiene, in nessuna circostanza a) dal produrre, sviluppare, acquistare, stoccare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque; b) dall'usare armi chimiche; c) dall'ingaggiare o condurre conflitti militari usando armi chimiche; d) dall'assistere, incoraggiare o indurre, in qualunque modo, chiunque dal partecipare a qualsiasi modo, chiunque dal partecipare a qualsiasi attività proibita nei confronti di uno Stato parte della Convenzione».

L'espressione «in nessuna circostanza» significa che la Convenzione si applica in pace come nei conflitti armati, siano essi internazionali o interni.

Tale divieto assoluto – ossia che non prevede distinzione di sorta quanto alla tipologia del conflitto – parrebbe essere in contrasto dall'art.8, para. 2(b) del RS-ICC del 1998 ove si pone un divieto all'uso solo in caso di conflitto armato internazionale⁹⁹.

Relativamente ai conflitti interni, nell'*obiter dictum* del Tribunale Penale Internazionale sull'ex Jugoslavia (1995) si analizzò la prassi statale e l'*opinio iuris* e si affermò che le norme consuetudinarie proibiscono l'uso delle armi chimiche di uno Stato sulla propria popolazione, e si ribadì che esiste un «general consensus in the international community on the principle that the use of those weapons is also prohibited in internal armed conflicts»¹⁰⁰.

Attualmente, quindi, non esisterebbe una prassi consuetudinaria relativa all'uso delle armi chimiche nelle guerre civili. Mentre la *Chemical Weapons Convention* limita tali armi in qualsiasi scenario, trattati come le *Geneva Conventions* ed il *Rome Statute* escludono la proibizione dai conflitti interni¹⁰¹.

Ma se è accettato che un attacco chimico effettuato in un conflitto armato, costituisce – almeno - una grave infrazione alla Convenzione di Ginevra, soggetta alla giurisdizione universale, è altrettanto pacifico che lì dove un simile attacco venga condotto contro civili,

⁹⁷ Art. II (1) a,b. «*Chemical Weapons*» means the following, together or separately: (a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes; (b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices.

⁹⁸ Art II (2). «*Toxic Chemicals*» means: Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.

⁹⁹ Art.8, para. 2(b) *War Crimes*. For the purpose of this Statute, 'war crimes' means: [...]Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (xvii) Employing poison or poisoned weapons; (xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices.

¹⁰⁰ International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. *Tadić* Case No. IT-84-1-AR74, Appeals Chamber Decision on the defence motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 oct. 1995, para. 124

¹⁰¹ Sul punto è possibile comparare C. STAHN, *Syria and the Semantics of Intervention, Aggression and Punishment: On 'Red Lines' and 'Blurred Lines'*, in *Jour. Crim. Just.*, n.11, 2013, pp. 255-258, con J. BLAKE, A. MAHMUD, *A legal 'Red Line'? Syria and the use of chemical weapons in civil conflict*, in *University of California Law Review*, n. 61, 2013, pp. 256-257.

può essere – almeno – considerato un crimine contro l'umanità e l'accusato può essere processato in ragione della prevista universalità della giurisdizione per tali reati¹⁰².

5. Responsabilità nel conflitto

Dalla ricostruzione effettuata sulla tipologia del conflitto siriano e degli eventi che si sono succeduti dal 2011 in poi, ciò che si comprende è che è l'intera questione siriana a presentarsi complessa e non solo quella delle responsabilità (governative, non-governative o degli Stati terzi).

Da un lato esiste, da quasi tre lustri, un regime (quello di Assad figlio, succeduto a quello trentennale del padre, Hafiz al-Assad, ottenuto con un colpo di Stato) che non esita ad impiegare le armi e la violenza per reprimere nel sangue manifestazioni (all'inizio) pacifiche, sull'onda della c.d. primavera araba. Dall'altro, la creazione di soggetti i cui ruoli ed obiettivi non sono ben definiti (il *Free Syrian Army*) che opera dalla Turchia e dal Libano e non sempre come di un comando unificato.

Nel conflitto si inseriscono, poi, le milizie islamiche, d'ispirazione wahabbita e finanziate dall'Arabia Saudita, che hanno costretto il *Free Syrian Army* – o meglio ciò che ne rimane sul campo – a difendersi per sopravvivere visto che i gruppi attivi sul territorio siriano – e che a vario titolo si richiamavano al *Free Syrian Army* – si sono frazionati. Ed a tutto ciò vanno aggiunti gli scontri tra i gruppi armati d'opposizione ed il famigerato *Islamic State in Iraq and the Levant* (jahidista) nonché il supporto di Al-Qaeda a *Jabhat al-Nusra*.

Tutti hanno un comune nemico, cioè Assad, il cui governo è secondo gli intenti degli insorti, da rovesciare. Ma non si esclude che, una volta verificato ciò, non si ripeta quanto avvenuto in Libia.

5.1. Sull'impiego di armi chimiche nel conflitto siriano

Stante l'impiego di armi chimiche nel conflitto, per il governo siriano si potrebbe ipotizzare una violazione del Protocollo del 1925¹⁰³, sebbene nel preambolo di tale protocollo il termine «guerra» non includeva ancora i conflitti armati interni¹⁰⁴. Se da un lato la Siria non è vincolata da alcun obbligo pattizio circa il divieto di uso di armi chimiche in un conflitto interno, è anche vero che sono state violate le norme consuetudinarie che ne vietano l'impiego al pari di quelle che vietano l'uccisione indiscriminata di civili (per di più in un conflitto armato non-internazionale)¹⁰⁵.

¹⁰² G. METTREAUX, *Crimes against humanity*, in *Harv. Int. Law. Jour.*, vol.43, 2002, p. 237.

¹⁰³ Il protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti (Ginevra '25) vieta l'impiego di tali sostanze in un conflitto armato internazionale, senza vietare lo sviluppo né la produzione di armi chimiche e l'impiego a titolo di rappresaglia (sia in risposta alla violazione di una norma di diritto internazionale che per reagire ad un uso di armi chimiche) nell'ambito di un conflitto armato internazionale.

¹⁰⁴ Nel Preambolo infatti è così riportato: «*the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices...*». v. anche C. GREENWOOD, *The law of weaponry at the start of the New Millennium*, in *International Law Studies*, in *US Naval War College*, Rhode Island, vol. 71, 1998, p.212

¹⁰⁵ Ci riferiamo ai principi generali codificati dall'art.3 comune alle GCs del 1949 e dall'APII del 1977. Sebbene non vincolata a quest'ultimo, non essendone parte, la Siria ha però violato le norme consuetudinarie

Ad asserire l'applicabilità della norma consuetudinaria che vieta l'uso di armi chimiche nei conflitti armati a prescindere dalla tipologia e dalle azioni commesse dalla controparte, è l'ICRC nel *Customary Law Study Report* quando si esprime nel seguente modo: «No official contrary practice to the use of chemical weapons in non-international armed conflict was found. No State has claimed that chemical weapons may be lawfully be used in either International or non-international armed conflicts. On the contrary, there are numerous statements to the effects that chemical weapons must never be used and must be eliminated»¹⁰⁶.

Prove circa l'esistenza di un'*opinio iuris*, tra gli Stati, contraria all'uso delle armi chimiche sarebbero l'alto numero degli Stati parte del Protocollo di Ginevra del 1925 e della CWC¹⁰⁷, diversi atti internazionali (es. la *Mendoza Declaration on Chemical and Biological Weapons* e la *Cartagena Declaration on renunciation of weapons of mass destruction*) e varie legislazioni nazionali che vietano il ricorso alle armi chimiche.

Infine, l'emendamento allo Statuto dell'ICC adottato a Kampala nel 2010, qualificante l'uso di armi chimiche in un conflitto armato non-internazionale al pari di un crimine di guerra, che sebbene abbia ricevuto un numero esiguo di ratifiche, potrebbe comunque essere considerato indice della formazione di una norma generale in materia.

Tuttavia sia il Protocollo di Ginevra che la CWC non prevedono l'uso della forza in caso di loro violazione bensì solo il deferimento della questione al Consiglio di Sicurezza oppure la sospensione dello status di membro.

che tale protocollo produce. Circostanza richiamata dall'ICTY nel caso *Furundzija* ove è stato definito irrilevante la natura del conflitto armato quale distinguo per applicare il diritto internazionale umanitario, e dove viene precisato che la violazione deve riguardare una norma del diritto internazionale umanitario, per sua natura consuetudinaria. «It is well established that for international humanitarian law to apply there must first be an armed conflict... For the purpose of Article 3 of the Statute, the nature of this armed conflict is irrelevant. It does not matter whether the serious violation occurred in the context of an international or internal armed conflict, provided the following requirements are met: (i) the violation must constitute an infringement of a rule of international humanitarian law; (ii) the rule must be customary in nature or, if it belongs to treaty law, the required conditions must be met; (iii) the violation must be serious, that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the victim; (iv) the violation of the rule must entail, under customary or conventional law, the individual criminal responsibility of the person breaching the rules». Trial Chamber, 10 December 1998, para. 258. Ma ancor più chiara è stata l'*Appeal Chamber* dell'ICTY nel caso *Tadić* (sentenza del 2 ottobre 1995) quando ha affermato che i principi umanitari contenuti nell'APII costituiscono norme *ius cogens* del diritto internazionale generale e come tali inderogabili. «Whether or not Iraq really used chemical weapons against its own Kurdish national – or matter on which this Chamber obviously cannot and does not express any opinion – there undisputedly emerged a general consensus in the international community on the principle that the use of those weapons it also prohibited in internal armed conflicts», IT-94-1-A, para. 124

¹⁰⁶ J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, ICRC. *Customary Law Study Report, Vol.I. Rules*, Cambridge University Press, New York, 2005, p.263

¹⁰⁷ Secondo parte della dottrina, anche la CWC avrebbe assunto lo *status* di norma di diritto consuetudinario, potendo creare obblighi anche per i Paesi Terzi che - secondo la teoria dei *law-making treaties* - attraverso la loro condotta indirettamente accettano le disposizioni contenute in un trattato multilaterale, in quanto riproduttive di norme consuetudinarie. Quanto detto troverebbe conferma nel comportamento della Siria che, dopo la richiesta di adesione alla CWC (inoltrata il 13 settembre 2013), ne dichiarò l'applicazione in via provvisoria, ritenendosi vincolata al divieto d'uso delle armi chimiche. G.FITZMAURICE, *Second Report on the Law of treaties*, UN Doc. A/CN.4/107, in *YB Int. law Comm.*, vol.II, 1957, p. 54. «Treaties concluded for the purpose of laying down general rules of conduct among a considerable number of States... may be termed «law-making» treaties... In a sense the distinction between law-making and other treaties is merely one of convenience. In principle, all treaties are law-making inasmuch as they lay down rules of conduct which the parties are bound to observe as law. However, relatively extensive participation in a treaty, coupled with a subject matter of general significance and stipulations which accord with the general sense of the international community, do establish for some treaties an influence far beyond the limits of formal participation in them. These factors give such a treaty something of the complexion of a legislative instrument, and assist the acceptance of the treaty's provisions as customary international law in addition to their contractual value for the parties». R. JENNINGS, A. WATTS, *Oppenheim's International Law*, 9th ed., vol. I, Longman, London, 1996, p. 1204.

5.2. Le configurabilità di una responsabilità dei gruppi armati non governativi

Posto dunque che sia accertata una certa responsabilità da parte del governo sia nell'uso della forza repressiva che nell'uso delle armi chimiche, resta ora da chiarire se una responsabilità – ed in caso affermativo quale – possa essere ricostruita nei confronti dei vari gruppi armati che, a vario titolo, si oppongono al governo legittimo.

Ricostruito il quadro dell'opposizione ed i suoi obiettivi dichiarati, si desume che manca il requisito dell'organizzazione (uno dei due elementi richiesti dall'APII, l'altro è l'intensità degli scontri)¹⁰⁸.

E quindi non sarebbe possibile, a stretto rigore e secondo le definizioni normative e le convinzioni di una parte della dottrina, parlare non di conflitto armato non-internazionale bensì di conflitto interno, riconducendo il tutto ad una sommossa con tutte le conseguenze già affrontate precedentemente (v. par. sui conflitti).

Ciò premesso e qualificati i gruppi armati non governativi attivi in Siria come dei ribelli, scorriamo rapidamente la dottrina e la prassi quanto a responsabilità di tali gruppi, per poi passare, nel paragrafo conclusivo, alle responsabilità accertate ed addebitabili ai ribelli siriani.

Lo Statuto di Roma non parla di ribelli o di gruppi ribelli ma allude ad essi, quando si preoccupa di effettuare una distinzione tra conflitti armati internazionali (para 2.b) e non internazionali (para 2.c.d.e.f), come previsto dall'art. 8 sui crimini di guerra. Osservando i conflitti armati non a carattere internazionale, nello Statuto si evidenziano tre possibili sotto-categorie: a) conflitti armati non internazionali, in generale; b) azioni di disturbo e di tensione che sono escluse dal campo di applicazione dei crimini di guerra, come previsto dallo Statuto; c) i conflitti armati che si tengono nel territorio di uno Stato tra truppe governative e gruppi organizzati o tra questi ultimi.

L'art.3 comune GCs parla di «ciascuna parte del conflitto» equiparando, in questo modo, i gruppi armati non-statali alle forze governative ma rimane aperta la questione circa la sottoposizione degli attori non-statali alle stesse regole di uno Stato.

La dottrina si presenta abbastanza divisa sul punto, fornendo diversi approcci teorici, il primo dei quali sostiene l'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario che legherebbe gli attori non statali alle norme di diritto internazionale umanitario in

¹⁰⁸ Elemento da considerare nell'applicabilità del diritto internazionale umanitario, oltre all'intensità degli scontri (v.par.3 ed in particolare la citazione contenuta nella sentenza dell'ICTY nel caso Haradinaj, 3 apr.2008, para 49) è l'organizzazione del gruppo armato non-statale, circostanza questa che lo renderebbe idoneo a confrontarsi con le forze governative nonché definire una strategia militare univoca, impiegare tattiche militari, negoziare e concludere accordi di pace. Se ciò si verifica, siamo dinanzi ad un gruppo, sinonimo di organizzazione e struttura verticistica necessaria o inerente alle forze armate. Per la Vierucci, un gruppo è «un insieme organizzato di individui che prende le armi contro il governo costituito per finalità politiche di grande portata oppure per ottenere il soddisfacimento di rivendicazioni politiche più specifiche. Tale gruppo conduce la propria lotta armata con un certo grado di intensità». L.VIERUCCI, *Gli accordi fra governo e gruppi armati di opposizione nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 36.

ragione del fatto che lo Stato sul cui territorio si svolgono i conflitti ha precedentemente accettato le obbligazioni derivanti dal diritto internazionale umanitario¹⁰⁹.

Un secondo approccio considera i gruppi armati soggetti al diritto internazionale umanitario in virtù delle norme generali che vincolano i soggetti terzi ai trattati¹¹⁰.

L'intenzione di diventare il governo dello Stato contro cui lottano, sarebbe condizione sufficiente – secondo un terzo approccio – per imporre ai gruppi armati non-statali il rispetto dei vincoli internazionali, anche nel corso del conflitto (e quindi ben prima del raggiungimento dell'eventuale obiettivo)¹¹¹.

Infine, un'ulteriore ricostruzione teorica sostiene che l'accettazione – da parte di uno Stato – degli obblighi derivanti da un trattato implicherebbe l'automatica estensione di questi obblighi anche ai gruppi armati non-statali presenti sul suo territorio. In caso di assenza di qualsiasi dichiarazione di accettazione, subentrerebbe la natura consuetudinaria di tali norme¹¹².

Ancora sul punto, una tesi, riconducibile al *Tomuschat*, sostiene che gli attori non-statali sono vincolati dalle norme del diritto internazionale umanitario a prescindere dal fatto che abbiano o meno dichiarato di accettare le regole fondamentali dei diritti umani. Secondo tale ricostruzione teorica, un movimento che lotta per diventare il governo legittimo della nazione sul cui territorio prendono vita le attività (del movimento), è considerato dalla Comunità internazionale come un attore che, sia pure tale solo a livello embrionale, è soggetto alle fondamentali obbligazioni e responsabilità che ogni Stato osserva nell'interesse proprio¹¹³.

Di diverso avviso la posizione di coloro – ad esempio Moir - che accettano la piena applicazione delle obbligazioni umanitarie agli insorti ma sono fermi nel sostenere che gli attori non statali non hanno obbligazioni derivanti dai diritti umani. Infatti il legame si creerebbe solo con i governi e non anche con i soggetti non statali¹¹⁴.

Il problema delle obbligazioni derivanti dai diritti umani per gli attori non statali è diventato un problema pratico anche nel contesto dei report delle Nazioni Unite.

La questione emerse la prima volta nell'ambito della *Historical Clarification Commission*. Osservando quanto avvenuto in Guatemala, la Commissione concluse che sebbene gli atti di violenza attribuibili alla guerriglia rappresentassero il 3% delle violazioni rilevate, questo non sminuiva né la gravità dei fatti né rendeva i ribelli non destinatari delle obbligazioni derivanti dai diritti umani¹¹⁵.

¹⁰⁹ M. BOTHE, *Conflicts armés internes et droit international humanitaire*, in RDGIP, n.82, 1978, pp. 92-93; T. J.-M. HENCKAERTS, *Binding armed opposition groups through humanitarian treaty law and customary law*, in *Proceedings of the Bruges Colloquium, relevance of International Humanitarian Law to Non-State actors*, 2003, p. 128.

¹¹⁰ A. CASSESE, *The status of rebels under the 1977 Geneva Protocol on non-international armed conflict*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol.30, 1981, pp. 423-429.

¹¹¹ J. S. PICTET, *The Geneva Conventions of 12 august 1949. Commentary, III, Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war*, in ICRC, 1960, p. 37.

¹¹² G. ABI-SAAB, *Wars of national liberation in the Geneva Conventions and Protocols*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye*, n. 165, 1979, p. 357; L. R. PENNA, *Customary International Law and Protocol I. An analysis of some provisions*, Martinus Nijhoff, the Hague, 1984, p. 201.

¹¹³ C. TOMUSCHAT, *The applicability of Human Rights Law to insurgent movements*, in H. FISCHER, U. FROISSART, W. HEINTSCHEL VON HEINEGG, C. RAPP, *Crisis management and humanitarian protection*, Berliner Wissenschafts – Verlag, Berlin, 2004, pp. 586-587.

¹¹⁴ L. MOIR, *The law of international armed conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 194.

¹¹⁵ «127. The armed insurgent group that participated in the international armed confrontation had an obligation to respect the minimum standards of international humanitarian law that apply to armed conflicts, as well as the general principles common to international human rights law. Their high command had to obligation to instruct subordinates to respect these norms and

Successivamente, nel 2000, venne dato alla *Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission* il mandato di accertare in modo accurato le attività di diversi attori, non solo quindi insorti, ribelli e peacekeepers ma anche le forze di sicurezza privata¹¹⁶. In questo caso, le violazioni degli attori non statali furono comparate con quelle commesse dagli attori statali, concludendo che il *Revolutionary United Front* fu responsabile del maggior numero di violazioni dei diritti umani commessi nel conflitto.

Per completezza, ricordiamo le diverse risoluzioni delle Nazioni Unite che prevedono il rispetto dei diritti umani – e dei corrispondenti obblighi internazionalmente vincolanti – anche da parte dei gruppi armati non-governativi¹¹⁷.

E, non ultima, la risoluzione adottata dall'*Istituto di Diritto Internazionale*, nella sessione di Berlino del 1999, ove si statuì che «tutte le parti di un conflitto armato in cui partecipano anche attori non-statali, indipendentemente dal proprio status giuridico [...] hanno l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario al pari dei fondamentali diritti umani». E lo stesso varrebbe anche in presenza di scontri di bassa intensità¹¹⁸. Circostanza poi ribadita da *Philip Alston, UN's Special Rapporteur on extrajudicial* sul *Liberation Tiger of Tamil Eelam* presenti in Sri Lanka¹¹⁹ e dagli *Special Rapporteurs* sulla situazione libano-israeliana (ed in particolare sul gruppo Hezbollah, un attore non-statale che, sebbene non sia parte di trattati riguardanti diritti umani, «it remains subject to the demand of the international community», specialmente perché viene inteso come un soggetto che esercita «a significant control over territory and population and has an identifiable political structure»¹²⁰).

5.3. La ris.2118(2013) del Consiglio di Sicurezza ed il Report Finale della Commissione d'Inchiesta delle Nazioni Unite e successivo aggiornamento.

Osservato, seppur brevemente, cosa prevedono la prassi e la dottrina in merito alla responsabilità dei gruppi armati non governativi in un conflitto (quale che ne sia la natura) ed accettato che ci troviamo dinanzi ad una sommossa, è doveroso citare il Report Finale (e successivo aggiornamento) della Commissione d'Inchiesta delle Nazioni Unite e la ris. 2118

principles. 128. Acts of violence attributable to the guerrillas represent 3% of the violations registered by the CEH [Commission]. However, in the opinion of the CEH, this disparity does not lessen the gravity of the unjustifiable offences committed by the guerrillas against human rights», Guatemala Memory of Silence, Executive Summary Conclusions and Recommendations, UN DOC. A/53/928 ANNEX, 27.04.1999; C. TOMUSCHAT, Human Rights: between idealism and realism, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 261.

¹¹⁶ A. CLAPHAM, *op.cit.*, p. 504.

¹¹⁷ Ne sono esempi la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza sull'Afghanistan n.1193 (1998) e quella sull'Angola n.1213 (1998).

¹¹⁸ «All parties to armed conflicts in which non-State entities are parties, irrespective of their legal status, as well as the United Nations, and competent regional and other international organizations have the obligation to respect international humanitarian law as well as fundamental human rights. The application of such principles and rules does not affect the legal status of the parties to the conflict and is not dependent on their recognition as belligerents or insurgents. The application of International Humanitarian Law and Fundamental Human Rights, in Armed Conflicts in which non-State entities are parties», resolution adopted at the Berlin Session, 25.08.1999, art. II.

¹¹⁹ «The Government has assumed the binding legal obligation to respect and ensure the rights recognized in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). As a non-State actor, the LTTE does not have legal obligations under ICCPR, but it remains subject to the demand of the international community, first expressed in the Universal Declaration of Human Rights, that every organ of society respect and promote human rights», UN Doc. E/CN.4/2006/53.

¹²⁰ UN Doc. A/HRC/2/7, 02.10.2006, para. 19.

(2013) del CdS che fonda un'ipotesi normativa «nuova» per quanto riguarda il divieto universale sull'uso di armi chimiche, chiarendo che tale uso costituisce ovunque una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale (par.1).

Nel Report preliminare del settembre 2013, la Commissione d'Inchiesta istituita dal Segretario Generale delle Nazioni – in virtù della ris. AG 42/37C del 30.11.1987 che gli riconosce il potere di indagare sull'uso di armi chimiche biologiche e tossiche in violazione del Protocollo di Ginevra e della CWC – ha evidenziato che il regime di Assad è stata riconosciuto autore di un attacco armato contro gli insorti a Ghouta, facendo ricorso anche alle armi chimiche.

Successivamente, il 27 settembre il CdS adottò all'unanimità la ris.2118(2013) sull'eliminazione delle armi chimiche. Se con tale risoluzione si sono registrati incoraggianti risultati sul fronte di un intervento armato unilaterale – scongiurandolo – e rafforzando il regime internazionale di controllo sulle armi chimiche, dall'altro si è rivelata debole sia sotto il profilo giuridico (non trae fondamento dal Cap.VII della Carta ONU e quindi non prevede automatismi nell'adozione di sanzioni in caso di inosservanza, ma solo l'adozione – in caso di inadempimento – di misure conformi al suddetto capitolo) che nel merito (è omesso ogni riferimento specifico alle responsabilità del regime di Assad per l'attacco del 21 agosto 2013).

Pur definendo un nuovo impegno del Consiglio di Sicurezza per il divieto di utilizzo «ovunque» di armi chimiche, in «qualsiasi momento» e in «nessun caso», non contiene alcuna richiesta alle autorità siriane di cessare le violenze contro i civili e, cosa ancor più importante, non qualifica come crimine contro l'umanità l'uso di armi chimiche contro i civili.

Nel testo della risoluzione non è proposto il deferimento di Assad dinanzi all'ICC e, del resto, visto che la Siria non è parte dello Statuto di Roma, sarebbe necessaria un'ulteriore risoluzione del CdS che dovrebbe attribuire la competenza, all'ICC, in merito ai crimini commessi durante il conflitto.

Ciò detto a mò di premessa sulla ris.2118 (2013) quanto alle – presunte – responsabilità del governo siriano, è doveroso segnalare che nella risoluzione viene anche affrontato il problema degli attori non-statali e delle loro responsabilità nel conflitto.

Nel preambolo, si fa riferimento ad *ogni* parte (quindi non solo lo Stato ma anche gli attori non-statali) coinvolte negli scontri armati a cui viene imposto di cessare non tanto – e non solo – le ostilità quanto, e soprattutto, di non utilizzare più le armi chimiche, ritenendole una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale¹²¹.

Il par. 7 del preambolo della risoluzione sottolinea che *«those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable»*. Circostanza poi ribadita nel par.15, ove si esprime una *«strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic should be held accountable»*.

Il par. 19 della risoluzione in esame è rilevante per il discorso in quanto in esso il Consiglio *«demands»* agli attori non-statali di non sviluppare, acquistare, fabbricare, trasferire, venire in possesso o utilizzare armi di distruzione di massa (e quindi nucleari, chimiche e biologiche) ed i loro mezzi di lancio. In questo modo, implicitamente,

¹²¹ C. STAHN, *Syria. Security Council Res.2118(2013) and peace versus justice: two steps forward, one step back*, in *Eur. Jour. Int. Law*, October 2013.

riconoscerebbe loro una soggettività giuridica da cui derivano doveri e diritti¹²². Circostanza già verificatasi con la ris. 1540 (2004) che aveva come scopo l'impedire che attori non-statali entrassero in possesso di armi di distruzione di massa¹²³.

Intanto la Commissione d'Inchiesta continuava il suo lavoro d'ispezione e nel dicembre 2013 presentava il suo report finale al Segretario Generale ed ai presidenti dell'AG e del CdS.

Nel documento si sostiene l'esistenza di prove circa l'utilizzo di tali armi (contro civili e bambini a Ghouta in agosto, e contro civili e militari a Khan Al Asal, nei pressi di Aleppo) da parte degli insorti. Tutto ciò costituisce una gravissima responsabilità per gli insorti¹²⁴, che si aggiungerebbe a quella del regime, per aver usato l'agente chimico Sarin contro civili.

Molto importante è la conclusione raggiunta nell'aggiornamento del report della Commissione d'Inchiesta del 18 marzo 2014, nel quale si denunciano esecuzioni di massa di detenuti effettuati da esponenti dell'ISIS - che oseremmo definire un «elemento di disturbo» - utilizzo di bombe contro i civili e gravi violazioni dei diritti umani, commesse tra gennaio e marzo 2014¹²⁵.

¹²² «19. Demands that non-State actors not develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer, or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery, and calls upon all Member States, in particular Member States neighbouring the Syrian Arab Republic, to report any actions inconsistent with this paragraph to the Security Council immediately».

¹²³ Tale impegno verrà poi ribadito e sottolineato con maggior forza dal Presidente del Consiglio di Sicurezza che, nel suo discorso del 07.05.2014, in occasione del 10° anniversario della ris.1540 (2004), ricordò che gli Stati devono prendere tutte le misure per prevenire l'acquisto, da parte di attori non statali, di armi di distruzione di massa e creare strumenti di controllo interni per prevenire la proliferazione. UN SC, *Statement by the President of the Security Council*, 07.05.2014, S/PRST/2014/7.

¹²⁴ United Nations Mission to Investigative Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, *Final Report*, UN Doc. A/68/663, S/2013/735, 12 December 2013.

¹²⁵ «II. Violations in the treatment of civilians and hors de combat fighters - A. Unlawful Killings Non-State armed groups - 6. In January 2014, hostilities between non-State armed groups escalated throughout northern and northeastern governorates. Clashes threatened ISIS strongholds and in several incidents, armed group coalitions, including the Islamic Front, the Syrian Revolutionary Front in Idlib and the Mujabideen Army in Aleppo city and northern countryside, took over ISIS bases. In the days and hours prior to attack, ISIS fighters conducted mass executions of detainees, thereby perpetrating war crimes. The number killed as well as allegations of mass graves connected to these executions remain under investigation. 7. On 4 January 2014, the FSA led an assault on ISIS-controlled areas near Deir Hassan and Al Dana, Idlib. During the attack, ISIS executed detainees held at their base in Haqrim, 20 km west of Al Dana. 8. The National Hospital complex in Qadi Askar, Aleppo has been occupied by ISIS, the Al Tawbeed Brigade and the Sharia Council. ISIS used the Children's Hospital building as their headquarters and as a detention facility. Detainees held in this makeshift prison stated that on 6 January 2014, a prison guard began summoning certain prisoners out of their cells. Subsequently, armed groups from Salah Ad Din discovered an «execution field» between the Children's Hospital and Mashfa Al Oyoum, the Ophthalmology Hospital. Those who escaped in the course of hostilities were able to identify co-detainees among the dead. 9. In early January 2014, ISIS gained control of Jabhat Al Nusra bases in Tabaqa, Al Raqqab, including a prison administered by the Aws El Qurany Battalion. Several weeks later, the bodies of four men, who had been detained in the prison, were found in Assad Lake near the Al Forat Dam. 10. Following armed hostilities between ISIS and other non-State armed groups in Tel Abyad on 11 January, ISIS executed captured Jabhat Al Nusra and Abrar Al Sham fighters. Witnesses who saw the dead bodies described that most had their hands tied behind their backs with strips of cloth and a single shot to the head. 11. The collected information indicates that anticipating a military loss, ISIS fighters selected detainees and killed them at their place of detention or took them to a nearby execution site. Many killings occurred hastily, at point blank range. In several incidents, photographic evidence indicates that no burials were carried out. 12. The identities of the victims of the executions carried out by ISIS in Idlib, Aleppo and Al Raqqab continue to be investigated. Existing information indicates that some victims were civilians, while others were captured fighters. It is clear that all victims of these executions were persons taking no active part in hostilities at the time. Such acts amount to violations of international humanitarian law and the war crime of murders.

Ma soprattutto, ha accertato che sono attivi quasi un centinaio di gruppi armati non-statali (con il coinvolgimento di combattenti provenienti anche dall'estero) che tentano di organizzarsi e non vi riescono, stante le divisioni al loro interno e l'avversione all'ISIS¹²⁶.

Tutto ciò detto confermerebbe le responsabilità governative come dei ribelli, la puntuale (ed oseremmo dire *by-partisan*) violazione dei diritti umani, la disorganizzazione dell'opposizione armata e la pericolosa intromissione, nel conflitto, di un soggetto «destabilizzante» e la natura del conflitto, sempre più simile ad una sommossa che ad un vero e proprio conflitto armato non internazionale.

6. Conclusioni

Giunti al termine della ricostruzione dei fatti, della dottrina e della giurisprudenza, cerchiamo di tirare le fila del discorso, interpretando quanto avvenuto in Siria.

6.1.1. La reazione del governo

La prima domanda da porsi è se la reazione di Assad rientri in una legittima azione di sicurezza nazionale (o di ordine pubblico)¹²⁷.

Virtualmente gli elementi della politica nazionale di un governo, non hanno subito condizionamenti dalla c.d. dottrina della sicurezza nazionale; tuttavia l'applicazione *de facto* di questa dottrina è spesso servita per giustificare la sospensione dei diritti umani (consentita a condizioni molto precise e come fatto eccezionale nei Patti), in evidente contraddizione con le norme generali sulla responsabilità degli Stati, ed in nome del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale¹²⁸.

Premesso che lo stesso significato di necessità ha subito adattamenti e modifiche a seconda dell'impiego *politico* che se ne è fatto¹²⁹, fino ad essere inteso come *potenziale dirimente* in caso di crimini internazionali¹³⁰, rimarrebbe comunque da trovare fondamento all'impiego di armi chimiche contro civili oltre che contro i ribelli. Questo almeno nella prima fase del conflitto. Successivamente, visto l'ingresso in campo di jihadisti e di

¹²⁶ «IV. Conclusions. 97. There are now hundreds of non-State armed groups. Foreign fighters have streamed into Syria, often joining the more extremist battalions. Some, notably ISIS operating in Aleppo and Al-Raqqa governorates, are imposing their radical ideologies on the civilian population. While the armed groups are organizing themselves into coalitions, tensions over political control, resources and ideological orientations remain».

¹²⁷Ribadiamo che l'art.3(1) dell'APII riconosce il diritto del governo ad assumere tutte le misure ritenute idonee a sopprimere i dissidenti. Ma la Siria non è Stato Parte del Protocollo.

¹²⁸T. I. EMERSON, *National Security and civil liberties*, in *the Yale Journal of World Public Order*, vol.9, n.1, 1982, p. 78; J. A. TAPIA-VALDEZ, *A typology of National Security Policies*, in *Yale Journal of World Politic Order*, n.1, 1982, pp. 10-39; A.-L. SVENSSON-MCCARTHY, *The International Law of Human Rights and states on exception*, the Hague, 1998, p. 148; A. C. KISS, *Permissible limitations on rights*, in L. HENKIN, *The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights*, Columbia University Press, New York, 1981, pp. 290-295.

¹²⁹Il diffuso ricorso allo stato di necessità nel diritto internazionale è attribuibile a due fattori: la diffusa percezione di un'imminente crisi o rischio potenzialmente catastrofico e tali da giustificare una reazione in via preventiva. N.M.REISMAN, *Assessing claims to revise the laws of war*, in *Am. Jour. Int. Law*, vol.97, pp. 82-86.

¹³⁰J.D.OHLIN, *The torture lawyers*, in *Harvard International Law Journal*, vol.51, 2010, p. 193; G.BLUM, *the laws of war and the lesser evil*, in *Yale Journal of International Law*, vol. 35, 2010.

estremisti islamici ed il loro intento di creazione di un nuovo Stato iracheno-siriano, l'interpretazione dello stato di necessità, delle responsabilità e della reazione potrebbe notevolmente cambiare.

In sostanza bisogna domandarsi: a.- Possiamo sostenere che Assad abbia agito per tutelare un interesse nazionale? b.- Nel caso, è possibile qualificarlo come un interesse essenziale? Il diritto delle genti riconosce solo le minacce esistenziali quale motivo della necessità¹³¹. E l'attacco al governo, mosso dai ribelli armati, ne ha, a nostro parere, le caratteristiche, da cui, a nostro parere e fatte salve le violazioni di altre norme di diritto internazionale e in particolare in materia di diritti dell'uomo, la legittimità, in *linea di principio*, della reazione di Assad¹³².

6.1.2. *Le responsabilità*

Altro discorso, ovviamente, va fatto per il come tale reazione si è sviluppata e su questo abbiamo ampiamente discusso, relativamente alle responsabilità sulle quali torneremo a breve per le dovute riflessioni finali.

È stata avanzata l'ipotesi, da coloro che si sono dimostrati pronti ad intervenire ed a giustificare un intervento armato *a fini umanitari*¹³³ (ammesso che si possa parlare di umanità nell'impiego delle armi), che il governo siriano fosse «fallito».

Al di là della legittimità del governo di uno Stato fallito¹³⁴, per essere la Siria definibile un *failed State* dovrebbe potersi dimostrare che sia incapace di sostenersi senza l'aiuto dall'esterno, di registrare il collasso delle istituzioni, di non essere in grado di controllare il territorio e garantire la sicurezza dei suoi cittadini, in quanto avrebbe perso il monopolio sull'uso della forza, di mantenere l'ordine legale e di fornire servizi pubblici alla sua popolazione o di creare le condizioni per tale fornitura¹³⁵.

¹³¹ L'art.25(1)(a) del *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* espande l'ambito della necessità estendendolo a qualsiasi comportamento assunto «per tutelare un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente» mentre l'interesse essenziale acquista un determinato significato a seconda delle circostanze. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, in *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, UN General Assembly, 56th session, supp.n.10, UN Doc. A/56/10, 2001; R. D. SLOANE, *On the use and abuse of necessity in the law of state of necessity*, in *American Journal of International Law*, vol. 106, 2012, p. 458; S. HEATCOTE, *Circumstances precluding wrongfulness in the ILC Articles on State Responsibility. Necessity*, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON, *The law of International Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 491-492 e 497.

¹³² Di certo, la sovranità è violata quando una forza esterna invade il territorio ed impone i propri voleri al popolo. Ma cosa accade se a destabilizzare l'ordine non è un'entità esterna bensì un evento interno, ad esempio un'insurrezione od una rivolta, intenzionata esclusivamente a rovesciare un governo legittimo? Può in questo caso il governo difendersi, ricorrendo alla forza, arrivando anche a chiedere l'aiuto della Comunità internazionale? La risposta è positiva, a prescindere dal tipo di governo. G. H. FOX, B. R. ROTH, *Democratic governance and international law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 247.

¹³³ Un intervento umanitario è inteso come essenziale per dare maggiore validità al diritto internazionale umanitario ed un intervento di forza è necessario per un efficace regime di diritti umani, lì dove le sanzioni economiche e le ritorsioni diplomatiche si sono rivelate insufficienti a cambiare comportamento all'interno del proprio territorio. J. SHAND WATSON, *Theory & reality in the international protection of Human Rights*, Transnational Publishers, New York, 1999, pp. 241-243

¹³⁴ v. C. M. PONTECORVO, *op.cit.*

¹³⁵ Volendo esser precisi, bisognerebbe distinguere ulteriormente tra Stato debole (nel quale l'esistenza di tensioni etniche, religiose o simili possono sviluppare conflitti interni tra i diversi gruppi), Stato fallito (in cui i

Invece, dalla ricostruzione dei fatti che abbiamo offerto, *Assad* sembra, nonostante tutto, saldamente alla guida del paese (sia militarmente che amministrativamente) – e tra l'altro le elezioni del 03.06.2014 lo confermano ampiamente – tanto più che è riconosciuto come governo legittimo anche all'estero, conserva il monopolio della forza (come quello dei servizi pubblici alla popolazione, sebbene siano stati registrati casi di razionamento dell'energia elettrica, dell'acqua e dei servizi) ed ha *solo* reagito al tentativo maldestro di rovesciamento intentato dai ribelli.

Lo stesso CdS delle Nazioni Unite si è limitato a richiamare le parti in lotta a cooperare con le Nazioni Unite e le principali organizzazioni umanitarie per agevolare la fornitura di assistenza umanitaria e permettere l'evacuazione dei civili dalle zone interessate dagli scontri. Rendendo l'immagine della situazione ancor meno chiara in quanto se da un lato non riconosce l'esistenza dello stato di conflitto armato tra le forze governative e gli oppositori, dall'altro invoca gli aiuti umanitari, in contrasto con la logica di un conflitto breve per il quale il diritto internazionale non prevede alcun intervento umanitario¹³⁶.

Si è allora, da taluno, invocato un intervento alla luce dell'emergente (e forse troppo invadente ed abusata) dottrina della responsabilità di proteggere, in quanto il governo siriano non sarebbe più in grado di proteggere la sua popolazione¹³⁷.

Per questa nascente dottrina, come è noto, la Comunità internazionale avrebbe sia un diritto che un obbligo¹³⁸ – nel senso più forte del termine – di intervenire negli affari interni di uno Stato per proteggere i civili contro le atrocità di massa, che sono chiaramente proibite dal diritto internazionale¹³⁹.

poteri governativi non sono in grado di controllare le regioni periferiche né di proteggere i cittadini dalla violazione dei diritti umani) e Stato collassato (è l'estrema versione dei primi due in cui non esiste autorità o governo e la fornitura di servizi è garantita da soggetti privati). R. I. ROTBERG, *When States fails. Causes and consequences*, Princeton, 2004, p. 2-7; R. PROVOST, *State Responsibility in International Law*, Aldershot, 2002; D. D. CARON, *The International Law Commission Articles on State Responsibility. The paradoxical relationship between form and authority*, in *the Am. Jour. Int. Law*, vol. 96, n. 4, 2002, pp. 857-873; S. M. MAKINDA, *Sovereignty and International Security: challenges for the United Nations*, in *Global Governance*, vol.2, 1996, p.149

¹³⁶ H. M. COUBREY, N.D.WHITE, *International Law and armed conflict*, Dartmouth, Brookfield, 1992, pp. 317-319.

¹³⁷ La dottrina è concepita su tre pilastri, che vanno dalla responsabilità di proteggere la propria gente, all'impegno della Comunità internazionale di assistere lo Stato nell'osservare le proprie responsabilità, sino al subentro della Comunità internazionale nel garantire la protezione nel caso in cui lo Stato non sia più capace. In quest'ultimo caso, si promuoverebbe la presenza di Stati terzi in ciò che è tradizionalmente considerato di competenza nazionale. A. L. BANNON, *The Responsibility to protect: the UN World Summit and the question of multilateralism*, in *Yale Law Journal*, 2006, p. 115; UN General Assembly, *2005 World Summit Outcome*, para. 138, A/RES/60/1, 24.10.2005; Press Release, UN Secretary General, *Secretary-General Defends, Clarifies 'Responsibility to protect' at Berlin event on Responsible Sovereignty: International Cooperation for a charged world*, SG/SM/11701, 15 July 2008.

¹³⁸ L. GLANVILLE, *The International Community's Responsibility to Protect*, in *Global Responsibility to Protect*, vol. 2, 2010, pp. 287-306.

¹³⁹ È ben nota la posizione assunta dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua del 1986 ove si concluse che il diritto di intervento si presta a diversi abusi nel suo utilizzo e non può trovare posto nel diritto internazionale. La Corte enfatizzò quanto già stabilito dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli (l'illegalità dell'intervento umanitario) e ne fece una *opinio iuris*. (*Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua*, op.cit.,14, 107; N. S. RODLEY, *Human Rights and Humanitarian Intervention. The case law of the World Court*, in *Int. Comp. Law Quart.*, vol. 38, pp. 321-327, 1989). L'alternativa sarebbe dare un connotato umanitario all'intervento ma bisogna stabilire quando è necessario intervenire ed al superamento di quale soglia. I fautori dell'esistenza dei due parametri essenziali per poter riconoscere un conflitto (intensità ed organizzazione) sostengono che fino a quando tali elementi non figurano, le forze governative sono legittimate a rispondere con la forza, ma sempre in un quadro di liceità. Fino a quando l'intensità degli scontri è trascurabile, indizi di

Ma un siffatto intervento armato esterno e dai caratteri unilaterali, presenterebbe due gravi problemi di ordine giuridico. Il primo è che siamo ben lontani dalla possibilità di affermare che quella richiamata sia una norma vincolante per tutti¹⁴⁰. Il secondo è che l'intervento armato dovrebbe, secondo la prevalente dottrina, ricevere l'autorizzazione del CdS, che però in merito non si è pronunciato¹⁴¹.

Infine è stata ipotizzata la possibilità di intraprendere un intervento armato finalizzato a prevenire eventuali attacchi della Siria verso Stati terzi e/o confinanti. La Siria, però, non ha attaccato nessuno Stato, né vi sono evidenze che dimostrino l'intenzione di farlo in futuro ed ogni azione invasiva peggiorerebbe la già delicata situazione interna¹⁴².

Non sussistono quindi, a nostro parere e da un punto di vista giuridico, le condizioni per un immediato, preventivo o collettivo intervento armato contro la Siria.

Rimane sul tavolo la questione di chi, in ipotesi, possa autorizzare un rimedio per la violazione di una norma di *ius cogens*, quale quella sul rispetto dei diritti umani, e se tale entità possa essere il solo Consiglio di Sicurezza¹⁴³.

Ciò che è chiaro e documentato sono le ripetute e gravi violazioni dei diritti umani ed umanitari, commesse da *entrambe* le parti in conflitto, con l'aggravante della partecipazione,

organizzazione militare degli oppositori determinerebbe il conflitto come armato, con tutte le relative conseguenze. Diversamente, non potremo qualificarlo come tale e l'invocazione preventiva delle regole applicabili al conflitto, è il metodo ottimale per evitare recrudescenze pericolose. Lo stesso risultato sarebbe logico quando un gruppo di opposizione è poco organizzato e quindi non ancora impegnato in azioni violente di intensità rilevante. In tale situazione, la natura rudimentale delle ostilità indicherebbe che né lo Stato né gli oppositori siano pienamente coinvolti in un conflitto armato. Ma come comportarsi se esiste solo uno degli elementi, ad esempio se l'intensità delle ostilità è notevole e l'organizzazione è carente? Seguendo una rigida applicazione di quanto stabilito nella sentenza *Tadić*, in questo caso non ci troveremmo dinanzi ad un conflitto armato ed il discorso sulla Siria rende questo punto fin troppo chiaro nella sua comprensione. Da un punto di vista pragmatico, tale conclusione sembra in netto contrasto con gli obiettivi umanitari di riconoscimento del conflitto ed in particolare perché l'intensità schiacciante delle ostilità porta uno degli scopi principali del diritto dei conflitti armati (ossia mitigare la brutalità e la sofferenza durante la guerra) al centro del discorso. In effetti, una situazione di intensa ostilità, senza un altrettanto significativa organizzazione delle forze di opposizione, indica l'esatto tipo di risposta del governo che va regolata con apposite norme. Un uso conclamato della potenza militare è il tipo di risposta del governo che deve essere regolato in modo efficace ed il diritto dei conflitti armati si presenta più adatto allo scopo rispetto alle norme di diritto umano. Se un governo interviene impedendo la nascita e l'istituzione di un movimento di opposizione con una forza militare realmente schiacciante, eviterebbe l'applicazione e relative conseguenze del diritto dei conflitti armati. In alternativa, dovrebbe agire per incentivare la dispersione della capacità organizzativa, riducendola al minimo, evitando che si arrivi a parlare di conflitto armato e che la cosa interessi Stati terzi al conflitto.

¹⁴⁰ Il vero problema è però la volontà politica che riduce d'importanza la dottrina della responsabilità di proteggere, rendendola soggetta alla discrezionalità dello Stato, condizionato dall'interesse ad intervenire o meno. Lo stesso intervento in Libia è ritenuto un'eccezione e non una regola già accettata o la prima – e rara – applicazione della nascente norma. S. CHESTERMAN, *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2003; M. W. MATTHEUS, *Tracking the Emergence of a New International Norm: The Responsibility to Protect and the Crisis in Darfur*, in *Boston College International and Comparative Law Review*, n.31, 2008, p.137; W. R. PACE, N. DELLER, *Preventing Future Genocide. A Responsibility To Protect*, in *World Order*, n.36, 2006, p.16; J. SARKIN, *Is the responsibility to protect an accepted norm of international law in the post-Libya era?*, in *Groningen Journal of International Law*, vol. 1, 2012, pp.46-48; M. SERRANO, *The Responsibility to protect and its critics. Explaining the consensus*, in *Global Responsibility to Protect*, vol.3, 2011, pp.425-427

¹⁴¹ K.ANDERSON, *Legality of intervention in Syria in response to chemical weapons attack*, in *American Journal of International Law*, vol. 17, 30 August 2013.

¹⁴² M. N. SCHMITT, *The Syrian intervention: assessing the possible international law justifications*, op.cit., pp. 747-748.

¹⁴³ C. BASSIOUNI, *Crimes against humanity. Historical evolution and contemporary application*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

oggi platealmente evidente con quanto accade in Iraq, di gruppi riconducibili al terrorismo islamico di Al-Qaeda e dell'impiego di armi chimiche.

Sul punto, possiamo schematizzare le rispettive responsabilità nel seguente modo.

6.1.2.1. *Le responsabilità governative*

Il governo si è reso responsabile di aver:

a) violato il Protocollo di Ginevra del 1925, che proibisce l'uso in guerra di gas asfissianti e velenosi e materiale biologico. Il divieto non è previsto per i conflitti non internazionali (come tale è stato definito quello siriano) e l'obbligo di astensione dall'uso vale solo tra le Parti; quindi anche la Siria sarebbe esonerata dal rispetto nei confronti dei ribelli al solo fine di reagire, contrastare ed annullare i tentativi di rivolta o le azioni condotte dai gruppi oppositori organizzati. Però sono evidenti le prove circa l'impiego di tali armi contro i civili. E questo è comunque vietato.

b) colpito bersagli civili e non militari (durante i primi 15 mesi di scontri) impedendo l'arrivo di aiuti umanitari, contravvenendo così alle fondamentali norme regolanti un conflitto.

c) violato le norme consuetudinarie che proibiscono l'uso di armi chimiche di uno Stato nei confronti della propria popolazione (l'ICTY, nel caso Tadić, ribadì che esiste un consenso generale sulla proibizione di tali armi nei conflitti armati interni; l'ICJ, nel parere del luglio 1996 sulla legalità della minaccia o uso di armi chimiche, ha ricordato che è proibito l'uso di armi chimiche e biologiche per gli effetti producibili sui civili e combattenti).

d) violato il piano di pace elaborato dalla Lega Araba del 2 novembre 2011 (per la cui violazione la Siria è stata espulsa).

e) violato la UN GA Res. 66/253 (2012) che condanna le continue e diffuse violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali commesse dalle autorità siriane.

f) usato armi chimiche contro civili e gruppi armati di opposizione, come documentato dal Report on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus on 21 aug. 2013 (UN Doc. 8/2013/553).

g) usato di armi chimiche, come denunciato dalla UN SC Res. 2118 (2013).

h) represso le pacifiche istanze di democrazia dei manifestanti, facendo ricorso alla forza, causando feriti e registrando numerosi arresti, contravvenendo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e relativo Protocollo Opzionale, ratificati entrambi dalla Siria, pre-*Assad*, nel 1968 e mai revocati.

Al punto e) abbiamo rilevato la violazione, da parte del governo siriano, della ris. 66/253 (2012) che condannava le continue e diffuse violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo, forse, potrebbe bastare per giustificare un intervento armato esterno (ovviamente sempre sotto l'egida delle Nazioni Unite).

È ormai ampiamente accettato, infatti, che le violazioni, almeno quelle massicce (salvo a valutare, ma non in questa sede, il contenuto effettivo di questa affermazione) dei diritti umani costituiscono una minaccia alla pace ai sensi della Carta ONU e che vi sia interconnessione tra la pace e sicurezza internazionale e la protezione dei diritti umani. Ma

soprattutto che la violazione dei suddetti diritti superi di per sé i confini nazionali diventando così di interesse internazionale¹⁴⁴.

Non è possibile, infatti e secondo gran parte della dottrina, con la quale concordiamo, invocare la *domestic jurisdiction* per giustificare tali violazioni, almeno per due ragioni: innanzitutto, come accennato, il CdS ha assunto, come punto fermo, che la privazione dei diritti umani, costituisce una minaccia alla pace¹⁴⁵; e poi perché lo Stato ritenuto irrispettoso di tali diritti, si pone in aperta violazione degli obblighi internazionali.

In ragione di tutto ciò, il principio del non intervento negli affari interni di uno Stato non troverebbe applicazione¹⁴⁶.

Ma dinanzi a tali riflessioni ed all'accertamento dei fatti e delle responsabilità, il CdS ha anche impedito di deferire i fatti siriani al Procuratore della ICC¹⁴⁷.

Dato, dunque, per accertato che la violazione dei diritti umani configura una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, che un intervento (collettivo e secondo i dettami del cap.VII della Carta) non violerebbe il divieto previsto dall'art. 2.7 e che ancora una volta il CdS non ha raggiunto l'unanimità – almeno – sul deferimento del governo siriano alla Corte Penale Internazionale, è lecito domandarsi ora, ma solo *in limine*, se si possa forse ipotizzare un'applicazione della ris.377/A del 1950, meglio conosciuta come la *United for Peace*.

In questo modo, come noto e in via del tutto eccezionale e per questioni d'emergenza (e di importanza capitale come una dichiarata minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, tal quale è da intendere la privazione dei diritti umani), l'AG

¹⁴⁴ R. MYERS, *A New Remedy for Northern Ireland: The Case for United Nations Peacekeeping Intervention in an Internal Conflict*, in *New York Law School Journal of International & Comparative Law*, n. 11, vol.1, 1990, p.97; J. A. R. NAFZIGER, *Self-Determination and Humanitarian Intervention in a Community of Power*, in *Den. Jour. Int. Law. Pol.*, n. 20, vol. 9, 1991, p.31; W. M. REISMAN, M. S. MCDUGAL, *Humanitarian intervention to protect the Ibos*, in R. B. LILLICH, *Humanitarian intervention and the United Nations*, n. 42, 1973, p. 172; D. T. FENWICK, *A proposed resolution providing for the authorization of intervention by the United Nations, a regional organization or a group of States in a State committing from violations of human rights*, in *Virg. jour. Int. Law*, n.13, pp. 340-355; M. S. MCDUGAL, W. M. REISMAN, *Rhodesia and the United Nations. The lawfulness of international concern*, in *Am. Jour. Int. Law*, vol.62, 1968, p. 18.

¹⁴⁵ v. i casi della Rhodesia e del Sud Africa. L. F. DAMROSCH, *Commentary on collective military intervention to enforce human rights*, in L. F. Damrosch, D. J. SCHEFFER, *Law and force in the new international order*, 1991, pp.215-217; V. KARTASHKIN, *Human rights and humanitarian intervention*, in L. F. DAMROSCH, D. J. SCHEFFER, *Law and force in the new international order*, 1991, pp.207-208; M. S. MCDUGAL, W. M. REISMAN, *op.cit.*

¹⁴⁶ F. ERMACORA, *Human rights and domestic jurisdiction*, in *Recueil des Cours d'Academie de Droit International*, II, 1968, p.436; O. SCHACHTER, *United Nations Law in the Gulf conflict*, in *Am. Jour. Int. Law*, n. 85, 1991, p. 468.

¹⁴⁷ UN SC Draft res. 2012/438, 22 May 2014. «*The Security Council... Determining that the situation in the Syrian Arab Republic constitutes a threat to international peace and security, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 1.Reaffirms its strong condemnation of the widespread violations of human rights and international humanitarian law by the Syrian authorities and pro-government militias, as well as the human rights abuses and violations of international humanitarian law by non-State armed groups, all committed in the course of the ongoing conflict in the Syrian Arab Republic since March 2011; 2.Decides to refer the situation in the Syrian Arab Republic described in paragraph 1 above since March 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court; 3.Decides also that the Government of the Syrian Arab Republic shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor, including by implementing fully the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court, pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, strongly urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor; 4.Demands that non-State armed groups in the Syrian Arab Republic also cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor in connection with investigations and prosecutions undertaken pursuant to this resolutions*». *Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution*, UN SC 11407, 7180th meeting, Dept. of public information, 22 May 2014.

affermerò di potere superare l'impasse creata dall'esercizio del diritto di veto e conseguente immobilismo esecutivo (o decisionale, se lo si preferisce) del CdS, ed agire in surrogazione di esso con un'apposita raccomandazione, chiedendo agli Stati membri di adottare misure collettive, compreso l'uso della forza, al fine di mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale¹⁴⁸.

6.1.2.2. *Le responsabilità dei gruppi armati non governativi.*

Ai gruppi armati non statali, sarebbero addebitabili le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto dei diritti umani, previsto anche per tali gruppi, come previsto da alcune risoluzioni del CdS (UN SC Res. 1193/1998 (Afghanistan) e UN SC Res. 1213/1998 (Angola)) ed indipendentemente dallo status ottenuto o dal riconoscimento ricevuto (*International Law Institute Resolution*, Berlin Session, 1999, art.II; UN Doc. E/CN.4/2006/53; UN Doc.A/HRC/2/7, 2 oct.2006).

b) mancato rispetto dei diritti umani in virtù delle norme generali che vincolano i soggetti terzi ai trattati; inoltre avendo manifestato l'intenzione di rovesciare il governo per crearne uno nuovo, si sono posti nella condizione minima e sufficiente per dover rispettare i vincoli internazionali previsti, già nel corso del conflitto.

c) mancato rispetto dei diritti umani, come denunciato dal report dell'*Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 25 may 2012, para.5.

d) mancato rispetto dei diritti umani ai sensi dell'art.3 comune alle GCs, che prevede tale obbligo per «ciascuna parte del conflitto».

e) tortura, rapimenti ed uccisioni di membri della sicurezza e dell'esercito regolare (UN Doc. A/HRC/20/37, 22 june 2012, para. 14).

f) uso di armi chimiche (UN SC Res. 2118 (2013) e report finale della Commissione d'Inchiesta, dic.2013) contro civili e militari a Khan Al-Asad ed a Ghouta.

Inoltre, non essendo l'intera situazione qualificabile né come un conflitto internazionale né come un conflitto per l'autodeterminazione (v.par.6.2.1), questi gruppi sarebbero responsabili di aver attentato alla sovranità, unità territoriale ed ordine pubblico dello Stato siriano e del suo governo (ove per governo intendiamo la capacità di imperio e controllo effettivo sul territorio e sulla popolazione) rendendo legittima la reazione del governo (art.3.1, APII).

6.2. *Due ulteriori ipotesi ricostruttive*

¹⁴⁸ UN GA RES. 377/A, 5th sess., supp.n.20, UN Doc. A/1775(1950). «*The General Assembly...Conscious that failure of the Security Council to discharge its responsibilities on behalf of all the Member States ...does not relieve Member States of their obligations or the United Nations of its responsibility under the Charter to maintain international peace and security...1. Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security*».

Premesso quanto sopra, proviamo ora ad ipotizzare due ulteriori possibili interpretazioni per il conflitto siriano (superando quindi i tecnicismi e le categorizzazioni imposte dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi) e cioè: a.- se sia possibile parlare di autodeterminazione o b.- molto più semplicemente dell'esercizio del diritto di resistenza, posto che l'unica cosa certa è che ci troviamo di fronte ad una ribellione, armata, disorganizzata militarmente, che ha visto l'impiego di armi chimiche da entrambe le parti in conflitto e che ha come unico obiettivo il rovesciamento del regime di Assad ma è estremamente fumosa nelle prospettive.

6.2.1. Autodeterminazione

Per poter entrare nel merito della definizione della situazione come un conflitto di autodeterminazione, bisognerebbe stabilire se e quale o quali tra le diverse organizzazioni politiche d'opposizione (citate nel par.2) sia il *vero* interlocutore del regime e della Comunità internazionale e rappresentante dell'intera comunità siriana, dato che l'elemento della rappresentatività, in tema di legittimità di lotta per l'autodeterminazione, appare in dottrina e nella prassi, decisivo.

In questa logica è necessario comprendere, innanzitutto, quali effetti può avere il riconoscimento effettuato da diversi Stati nei confronti della sola *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* che, ribadiamolo, mal si coordina con le altre sigle. In particolare con il *National Co-ordinator Committee* che, diversamente da tutti gli altri, si dichiara aperto all'idea di un'intesa politica con il governo di Assad o quanto meno al dialogo e con il *Syrian National Council* che, tra l'altro, è stato riconosciuto da alcuni Stati – gli stessi che hanno riconosciuto la *National Coalition of Syrian Revolution* – quale legittimo rappresentante del popolo siriano, contribuendo a confondere e complicare ancor più il discorso.

Ed infine, se il movimento d'opposizione così identificato, possa essere riconosciuto quale *legittimo* rappresentante del popolo siriano (che tra l'altro si presenta non omogeneo dal punto di vista etnico e religioso)¹⁴⁹. Solo ciò consentirebbe di «legittimare» la ribellione al governo di Assad alla luce e nel quadro della A/RES/2625 (XXV) del 1970¹⁵⁰.

Precisiamo, peraltro, che tutte le citate sigle rifiutano concordemente l'ipotesi di un intervento esterno nella vicenda politica ed ancor più in quella militare, negando perciò di fatto ed a loro parere la volontà di vedersi applicata la citata risoluzione nella sua parte saliente.

¹⁴⁹ D. AKANDE, *Self determination and the Syrian conflict. Recognition of Syrian opposition as sole legitimate representative of the Syrian people: what does this mean and what implications does it have*, in *European Journal of International Law*, 06.12.2012; S.SOLOMON, *The quest for self-determination. Defining international law inherent interstate limits*, in *Santa Clara Journal of International Law*, vol.11, is.3, art. 4, 2013, p. 11.

¹⁵⁰ UN GA RES. 2625 (XXV), *Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among State in accordance with the Charter of the United Nations*, 25th sess., 1883rd plen. meet., 24.10.1970. «Every State has the duty to refrain to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purpose and principles of the Charter». Tale risoluzione fu adottata con *consensus*, con la conseguenza che rimase non chiara la possibilità di includere l'ipotesi di un'assistenza di tipo militare.

Aspetto ulteriore della questione è la menzionata circostanza che il governo di *Assad* è ancora riconosciuto quale governo – legittimo – della Siria – situazione confermata, ripetiamolo, dagli esiti forse scontati delle elezioni del 3 giugno 2014¹⁵¹.

Come giustificare allora un supporto od addirittura un intervento militare al fianco dei (disorganizzati) gruppi armati presenti in Siria senza correre il rischio di infrangere i prescritti divieti? La soluzione ideale sarebbe di livello internazionale, ossia che a pronunciarsi sulla legittimità – pretesa da un'organizzazione «rivoluzionaria» – a rappresentare un popolo sia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso una risoluzione (e non i singoli Stati od un gruppo di questi). Meglio ancora se tale riconoscimento provenisse dal Consiglio di Sicurezza¹⁵².

Posto che nemmeno ciò pare sia avvenuto, rimarrebbe, però, da qualificare il fatto che alcuni Stati dell'area (e probabilmente non solo questi) armano e hanno armato i ribelli, pur consapevoli che ciò li avrebbe resi responsabili della violazione degli artt. 2.4 e 2.7 della Carta ONU (e probabilmente anche della CWC visto che le armi e le componenti chimiche rinvenute riportano inequivocabilmente riferimenti a Stati esteri)¹⁵³.

A dimostrazione della mutevolezza e dinamicità di alcuni aspetti del diritto all'autodeterminazione, possiamo confrontare quanto appena ricostruito attraverso alcune risoluzioni dell'AG con una precedente risoluzione (la n.2131, riferita all'inammissibilità degli interventi negli affari interni di uno Stato ed alla protezione dell'indipendenza e della sovranità dello Stato, del 21 dicembre 1965), sempre dell'AG, nella quale, dopo aver preso atto della gravità della situazione internazionale e dell'aumentare della minaccia alla pace rappresentata dagli interventi armati ed altre forme dirette od indirette di interferenza alla sovranità politica ed all'indipendenza politica, si ribadisce che gli Stati non hanno – in

¹⁵¹ *Assad* non solo è saldamente alla guida del paese ma è riconosciuto come tale anche all'estero, oltre che dalla maggioranza del popolo siriano. E questo rende difficile l'individuazione e definizione di quale autorità governativa sia legittimata a chiedere – ed a ricevere – assistenza dall'esterno. Z. NEVO, T. MEGIDDO, *Lessons from Kosovo. The law of statehood and Palestinian unilateral independence*, in *Journal of International Law & International Relations*, vol.5, n.2, 2009

¹⁵² Utile, forse, potrebbe essere ricordare le risoluzioni n.2127 e 2136 del CdS che qualificano come una minaccia alla pace il crollo di un regime (nel caso di specie la Repubblica Centrale Africana e la Repubblica Democratica del Congo). UN GA RES. 2127, *Adopted by the Security Council at its 7072nd meeting*, 05.12.2013; UN GA RES. 2136, *Adopted by the Security Council at its 7107th meeting*, 30.01.2014

¹⁵³ Sul punto, bisogna precisare che, secondo la prassi, se gli Stati forniscono assistenza – anche militare – ai movimenti di liberazione nazionale ed in lotta contro regimi coloniali o razzisti non è atto illecito in senso assoluto, almeno alla luce di una certa lettura della risoluzione sulle relazioni amichevoli e della notevole prassi in materia (v. nota 144). Nonostante l'opposizione a tale prassi, manifestata da alcuni Stati – in particolare quelli definibili «occidentali» (ironia vuole che per il caso siriano sono proprio i paesi «occidentali» ad invocare addirittura un intervento armato volto non solo ad aiutare i ribelli quanto a «liberare» il paese da *Basbar Al-Assad*, soltanto ora ritenuto un dittatore) l'Assemblea Generale in diverse occasioni ha affermato il principio che tali movimenti possono chiedere ed ottenere legittimamente assistenza, compresa quella militare. UN GA RES. 3070 (XXVIII), *Importance of the universal realization of the right of peoples to self determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights*, 28th sess., 2185th plen. meet., 30.11.1973. «3. Calls upon all States, in conformity with the Charter of the United Nations and with relevant resolutions of the United Nations, to recognize the right of all peoples to self-determination and independence and to offer moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self determination and independence». UN GA RES. 35/277, *Question of Namibia*, 35th sess., 111th plen. meet., 06.03.1981. «The General Assembly, Reiterates its unflinching support for the South West Africa People's Organization, the sole and authentic representative of the people of Namibia, in its heroic struggle for the liberation of the territory and renews its call to the international community to render all material, financial, military, political and diplomatic assistance to that organization for the immediate termination of South Africa's illegal and racist colonial occupation of the territory».

nessun caso e per qualsiasi ragione – il diritto di intervenire negli affari interni od esterni di uno Stato.

E dopo aver fermamente condannato tali forme di interferenza, ribadisce che ciascuno Stato ha il diritto di scegliere il proprio sistema politico, economico, sociale e culturale senza subire interferenza alcuna e che tutti gli Stati – il termine Stato viene usato con riferimento ai singoli Stati che ad un gruppo di questi – devono rispettare il diritto all'autodeterminazione ed all'indipendenza dei popoli e delle nazioni, in conformità con l'assoluto rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà¹⁵⁴.

Se la norma che permette agli Stati terzi di dare assistenza militare a coloro che lottano per l'autodeterminazione venisse estesa a casi come quello siriano in cui le forze di opposizione lottano contro il governo di uno Stato indipendente, tale eccezione al principio del non intervento ed al diritto dell'uso della forza, assorbendo la norma stessa, la svuoterebbe di contenuto.

Circostanza non da poco è che non è possibile individuare un'unica direzione nell'opposizione, sia politica ma soprattutto militare (punto ampiamente affrontato nel par.2).

Tutto ciò impedisce, in conclusione, che si possa parlare, secondo noi, di autodeterminazione. Ma anche di significativa discriminazione, qualora infatti anche si ritenesse che il governo di Assad possa configurarsi come una dittatura vicina solo alla componente alawita del popolo siriano, questo non significherebbe (ed aggiungiamo non proverebbe) che sia un governo discriminante per motivi razziali, religiosi o di colore.

Con la conseguenza che, per entrambi i motivi specificati, la questione se il *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force* possa invocare un intervento militare nella guerra civile in sostegno della lotta del popolo per lo svolgimento di una presunta lotta per l'autodeterminazione contro il governo, non sussisterebbe¹⁵⁵. Con la conseguenza per cui, data la disarticolazione delle componenti di opposizione al governo di Assad si è resa ormai possibile la radicalizzazione delle milizie, con elementi jihadisti ed altri vicini ad Al Qaeda pronti ad intervenire per destabilizzare non solo la Siria ma l'intera area.

È un'eventualità, questa, temuta da tutte le parti in causa ed anche dagli Stati terzi, che sta prendendo corpo, vista l'operatività dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* non solo in Siria ma anche e soprattutto in Iraq, con diverse città già cadute nelle mani degli jihadisti¹⁵⁶. Dopo le incursioni in Siria, l'obiettivo dichiarato è di rafforzare il controllo sulle città in

¹⁵⁴ UN GA RES. 2131 (XX), *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*, 20th sess., 21.12.1965. «The General Assembly, Deeply concerned at the gravity of the international situation and the increasing threat to universal peace due to armed intervention and other direct or indirect forms of interference threatening the sovereign personality and the political independence of States, [...] In the light of the foregoing considerations, solemnly declares: 1. No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned. [...] 5. Every State has an inalienable right to choose its political, economic, social and cultural systems, without interference in any form by another State. 6. All States shall respect the right of self-determination and independence of peoples and nations, to be freely exercised without any foreign pressure, and with absolute respect for human rights and fundamental freedoms. Consequently, all States shall contribute to the complete elimination of racial discrimination and colonialism in all its forms and manifestations. 7. For the purpose of the present Declaration, the term «State» covers both individual States and groups of States».

¹⁵⁵ S. TALMON, *op. cit.*, para 23.

¹⁵⁶ *Four more key Iraqi towns fall to ISIS militants backed by Sunni Muslim fighters as country teeters on brink of sectarian conflict*, 22.06.2014, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2664954/Four-key-Iraqi-towns-fall-ISIS-militants-backed-Sunni-Muslim-fighters-country-teeters-brink-sectarian-conflict.html>.

ambo i lati del confine iracheno-siriano¹⁵⁷. Ma anche la Giordania potrebbe rientrare nei suoi obiettivi visto che si sono spinti fino a 60km dal confine giordano, dopo aver conquistato la città di Turaibil¹⁵⁸.

Situazione che è attualmente¹⁵⁹ al centro del dialogo diplomatico dei paesi dell'area e non solo con l'Iraq che ha chiesto¹⁶⁰ l'intervento armato degli Stati Uniti per contrastare l'avanzata degli jihadisti¹⁶¹.

A complicare ulteriormente l'intera vicenda, è la notizia che, con molta probabilità, gli Stati Uniti, la Francia ed il Regno Unito avrebbero addestrato fin dal 2012¹⁶², le truppe dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* in Turchia ed in Giordania, in vista di un futuro intervento in Siria, con l'obiettivo di rovesciare il regime di Assad.

A ciò andrebbe aggiunta la notizia che gli Stati Uniti avrebbero finanziato e supportato anche l'attività del Jabhat Al-Nusra, altro gruppo riconducibile ad Al-Qaeda¹⁶³.

¹⁵⁷ La Siria ha intanto reagito, effettuando raid aerei in Iraq per colpire basi dell'ISIS. *Iraq crisis forces old battle lines to be redrawn*, www.bbc.com/news/world-middle-east-28045054, 22.06.2014; *Syria bombed ISIS fighters in Iraq, Maliki confirms*, www.time.co/2926483/syria-iraq-maliki, 22.06.2014; *Maliki confirms Syrian planes have bombed ISIS positions*, www.theguardian.com/world/2014/jun/26/maliki-syrian-planes-bomb-iraq-isis-us, 26/06/2014; *Syrian forces just bombed ISIS target inside Iraq*, www.businessinsider.com/syrian-forces-have-bomb-ed-isis-in-iraq-2014-6, 24.06.2014

¹⁵⁸ *ISIS: what will militant group do next?*, www.bbc.com/news/world-middle-east.28053489, 27.06.2014; www.al-monitor.com/pulse/security/2014/06/jordan-iraq-alert-isis-seizes, 25.06.2014; www.defensenews.com/article/20140623/official-jordan-reinforces-border-iraq, 23.06.2014

¹⁵⁹ Alla data oggi di chiusura del presente lavoro, il 30 Luglio 2014.

¹⁶⁰ «Amid the offensive, Iraq formally ask to U.S. to launch air strikes against positions of the ISIS, Iraqi Foreign Minister Hoshiyar Zehari said», *Iraq conflict: U.S. to send as many as 300 military advisors*, <http://www.cbc.ca/news/world/iraq-conflict-U-S-to-send-as-many-as-300-military-advisors-1.2680490>, 19.6.2014

¹⁶¹ Gli Stati Uniti hanno negato l'invio di proprie truppe in terra irachena ma hanno garantito una maggior presenza di istruttori militari, chiedendo intanto le dimissioni del primo ministro Nouri al-Maliki, sunnita. Dimissioni prontamente negate. *Iraq crisis: Obama announces increase in US military aid to combat Isis surge*, <http://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/iraq-crisis-us-urging-maliki-to-resign-live-updates>, 20.06.2014.

¹⁶² *NATO's Terror Hordes in Iraq a Pretext for Syria Invasion*, <http://journal-neo.org/nato-s-terror-hordes-in-iraq-a-pretext-for-syria-invasion>, 13.6.2014; *The Truth About US Troops «Sent to Iraq»*, <http://www.globalresearch.ca/the-truth-about-us-troops-sent-to-iraq/5387328>, 17.06.2014; *Iraq Crisis: ISIS Terrorists were Trained by US in 2012 for Syria Conflict*, <http://www.ibtimes.co.in/iraq-crisis-isis-terrorists-were-trained-by-us-2012-syria-conflict-602594>; *NATO considering intervention as opposition fights Syrian regime*, <http://www.wnd.com/2012/02/middle-east-war-in-march>, 24.2.2012; *Americans are training Syria rebels in Jordan*, <http://www.reuters.com/article/2013/03/10/us-syria-crisis-rebels-usa-idUSBRE9290FI20130310>, 10.3.2013; *West training Syrian rebels in Jordan*, <http://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan>, 08.03.2013.

¹⁶³ Nell'agosto 2013, gli Stati Uniti decisero di armare il gruppo qaedista. Il mese successivo, richiamando le sezioni 40(g) e 40A(b) dell'*Arms Export Control Act* del 1976, il presidente statunitense diede l'avvio alla procedura di fornitura di armi e mezzi di supporto militari ritenendo tale decisione «essenziale per la sicurezza nazionale e gli interessi degli Stati Uniti». Rimarrebbe da capire quale sarebbe l'interesse e la sicurezza nazionale visto che ad essere armati sarebbero dei gruppi affiliati ad Al-Qaeda, attivi nella loro lotta contro un regime legittimo. Questo il passo in questione: «By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States, including sections 40(g) and 40A(b) of the Arms Export control Act (1976), I hereby determine that the transaction, encompassing the provision of defense articles and defense services to vetted members of the Syrian opposition; organizations implementing U.S. Department of State or USAID programs inside or related to Syria; and international organizations necessary for the conduct of their operations inside or related to Syria, or to prevent the preparation, use or proliferation of Syria's chemical weapons, is essential to the national security interests of the United Nations». Al-Nusra makes gains in Syria with US support, [www.communities.washingtontimes.com/neighborhood/its-all-smoke-and-](http://www.communities.washingtontimes.com/neighborhood/its-all-smoke-and)

Se tutto ciò risultasse vero e fondato (cosa che si tenterà di verificare in un prossimo lavoro) non solo si rafforzerebbe la tesi della legittimità della reazione di Assad (ferme restando le gravi responsabilità già citate ed esplicate), ma si renderebbero responsabili anche altri Stati – fino a questo punto considerati terzi – eventualmente rei di aver violato, seppur in modo non palese, l'art.2.7 della Carta ONU (per aver attentato all'integrità territoriale ed all'unità politica di un altro Stato), fino ad ipotizzare un possibile supporto ad elementi notoriamente definiti terroristi.

6.2.2. L'ipotesi del diritto alla resistenza

La seconda ipotesi interpretativa su accennata è l'esistenza – e l'esercizio – di un diritto di resistenza del popolo siriano contro un regime che mortifica le libertà fondamentali. Si è sostenuto che il regime di Assad non sia più il legittimo rappresentante del popolo siriano avendo represso con la forza le istanze di libertà avanzate dai propri cittadini.

In questo modo non solo avrebbe infranto l'equilibrio tra le parti (Stato e cittadini) ma, circostanza ancor più grave – e sicuramente più attinente al nostro discorso – avrebbe violato i fondamentali diritti umani, oltre ad aver contravvenuto a protocolli e convenzioni internazionali che vietano in modo assoluto di colpire i civili. E ciò costituirebbe una sicura violazione commessa da Assad che dovrebbe essere però oggetto di valutazione da parte della ICC, sempre che i previsti meccanismi di deferimento vengano attivati.

Dinanzi a tale situazione, cioè delle istanze di libertà che vengono violate e represses duramente – soprassedendo sull'uso della forza anche da parte dei ribelli avvenuta in un momento successivo a quello della forza governativa, nonché dalle implicazioni da esso derivanti, argomento già affrontato precedentemente – è ipotizzabile parlare di un diritto – inalienabile – del popolo ad insorgere e ribellarsi contro un'autorità ingiusta, sebbene legittima?

Evitando il discorso sulla legittimità o meno di un governo¹⁶⁴ – che ci porterebbe lontani dal focus del problema ovvero i diritti ed i doveri delle parti in un conflitto – ed in particolare di quello di *Assad*¹⁶⁵ - ci chiediamo: ha il popolo il «diritto» di rovesciare un

whiskey/2013/dec/14/al-nusra-makes-gains-syria-us-support; more evidence U.S. funds al-Qaeda terrorists in Syria, www.infowars.com/more-evidence-u-s-funds-al-qaeda-terrorists-in-syria, 03.04.2014

¹⁶⁴ Bisognerebbe chiedersi quando un governo cominci ad essere valido (e quindi legittimo) e quando cessi di esserlo. Kelsen non ha dubbi in merito. Dipende dalla sua efficacia. Il nostro, inoltre, richiamando il diritto internazionale, specifica che strumenti per cambiare un governo sono le rivoluzioni ed i colpi di Stato. E da questo punto di vista, il governo di Assad (attuale e precedente) è più che efficiente e quindi, a rigor di logica, legittimo. H.KELSEN, *General theory of law and State*, Russel & Russel, New York, 1961, pp.220-221

¹⁶⁵ Ricordiamo che *Bashar Al-Assad* è stato designato dal padre, Hafiz, quale suo successore alla guida del paese con apposita legge; il che giustificherebbe e legittimerebbe la presenza di Bashar al governo a meno che, ricorrendo ad una *persecutio diabolica*, non si voglia risalire al modo in cui Hafiz ottenne il controllo sul governo del paese cioè un colpo di Stato. Delle due, una senza con ciò dimenticare che comunque il popolo ha diritto ad un governo democraticamente eletto e ad aspirare a condizioni di vita e di libertà dignitose. Le parole dell'Alta Corte di Lesotho nel parere Mokotso v. King Moshoeshoe II del 1988, sui criteri e le conseguenze del riconoscimento, sono importanti a riguardo di questo punto: «I observe that the people may well accept without necessarily approving as such, and the aspect of approval may in any event be difficult if not impossible to determine, except in the clearest of cases. The people make their choice in the matter. If they decide to accept the new regime, even if that decision is bared

governo ritenuto dittatoriale o autoritario? Nel far ciò è legittimo il ricorso alla forza da parte del popolo? Infine, dinanzi ad una simile situazione, si può impedire al governo (dittatoriale od autoritario che sia) di invocare la sua difesa, impiegando le armi per ripristinare l'ordine?

Tutte queste domande, a mio modesto parere, ruotano intorno alla legittimità (o meno) della pretesa del popolo a chiedere e ottenere dei cambiamenti allo *status quo*, quale diritto umano comprendente in quanto tale una molteplicità di diritti: alla vita, a condizioni dignitose, alla libertà di espressione, all'uguaglianza e via dicendo¹⁶⁶.

La stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non a caso, ipotizza l'esistenza di un diritto naturale alla resistenza, dichiarando nel preambolo come segue: «*Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law [...] the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights*». Mentre all'art.3 è preciso nella sua genericità: «*Everyone has the right to life, liberty and security of person*»¹⁶⁷.

Si tratta però un «diritto» molto discusso e comunque che va usato con cautela e parsimonia e solo in situazioni eccezionali ed estreme, la cui prosecuzione è intollerabile e senza possibilità né di dialogo con il governo né di ricorrere a rimedi legali convenzionali¹⁶⁸.

Comportando la predetta ribellione la commissione di atti che, normalmente, sarebbero intesi come illegali o repressibili¹⁶⁹ si solleva la questione se esista o meno un corrispondente dovere, in capo allo Stato, di astenersi dal reagire. Possiamo rispondere in modo positivo se il diritto di resistenza è correttamente esercitato, fondato e non abusato¹⁷⁰.

on weakness or even fear, such decision may not be gainsaid. It is the will of the people, however motivated, which creates a new legal order. Lesotho High Court, *Mokotso v. King Moshoeshoe II*, 1988, in *Int. Law Rep.*, 1999, pp.427-519

¹⁶⁶ Questo era, in sintesi, il leit motiv delle varie rivolte che dal Marocco si estesero sino in Egitto, con risultati e conseguenze diverse a seconda, anche, del coinvolgimento o meno e con quale intensità, di Stati terzi o della Comunità internazionale intera.

¹⁶⁷ Universal Declaration of Human Rights, UN GA RES. 217 (III) A, UN Doc A/RES/217(III), 19.12.1948

¹⁶⁸ È il problema della probabilità riconosciuta al popolo di ribellarsi, ovvero il diritto di un individuo – o di un gruppo – a ricorrere alla violenza al fine di garantirsi un cambiamento nel (o del) governo, di resistere ai cambi nel governo (se ritenuti non positivi per il popolo) o di tutelare il proprio diritto all'indipendenza. T. HONORÉ, *The right to rebel*, in *Oxford Journal Legal Studies*, vol. 8, 1988, pp.34-36; F.AJAMI, *The Arab Spring at one: a year of living democracy*, in *Foreign Affairs*, mar-apr 2012, pp. 56-58; D.ACEMOGLU, J.A.ROBINSON, *Why did the West extend the franchise? Democracy, inequality and growth in historical perspective*, in *Quarterly Journal of Economics*, n.115, 2000, pp. 1167-1181. Va distinto dalla disobbedienza civile, che è una protesta non violenta, finalizzata ad ottenere determinate politiche pubbliche da parte di un governo ed è precursore del diritto all'autodeterminazione anche se in questo caso è richiesta una ben definita collettività, distinta dalla totalità. Va distinto anche dal diritto alla rivoluzione in quanto si chiede un regime più democratico e non un suo completo rimpiazzo. Non è necessario un programma di governo alternativo a quello del – presunto regime non democratico che si intende rovesciare, guardando più alle azioni – e relative conseguenze – del governo in carica ed individuando gli abusi commessi dalle autorità e la loro gravità. A.KAUFMANN, *Small scale of right to resist*, in *New English Law Review*, n.21, 1985-1996, pp. 571-574; T.GINSBURG, D.LANDSBERG-RODRIGUEZ, M.VERSTEEG, *When to overthrow your government: the right to resist in the World's Constitutions*, in *UCLA Review*, n.60, 2013, p. 1193.

¹⁶⁹ E da questo punto di vista, può essere inteso come il diritto a sbagliare. T. HONORÉ, *op.cit.*, p.36 («it is a right to commit acts which are almost certainly unlawful and probably criminal by the standards of the State against which the rebellion is directed and may consist of acts such as shooting people or planting bombs»). J. WALDRON, *A right to do wrong*, in *Liberal right. Collected Papers 1981-1991*, n.63, 1993, p. 63

¹⁷⁰ Addirittura la repressione attuata dallo Stato renderebbero quest'ultimo penalmente responsabile a livello anche internazionale, stante la violazione di un diritto annoverabile, quindi, tra quelli dell'uomo.

Il «diritto» di resistenza, così inteso, assumerebbe i caratteri di un'autotutela del popolo contro un regime autoritario, dispotico e comunque non democratico, consentendo al popolo non solo di reagire quanto di adoperarsi per rovesciare il suddetto regime.

Il caso siriano dimostra come sia una questione complessa il decidere se, quando ed in quale modo uno Stato sia giustificato ad utilizzare la forza per contrastare una minaccia ed una dissidenza interna¹⁷¹.

La vicenda ha evidenziato come gli sforzi del diritto internazionale di regolare l'attività delle forze armate nei conflitti interni – al fine di prevenire abusi e violazioni delle norme che disciplinano tali conflitti, garantendo sempre un margine di operatività a tutela discrezionale dei propri interessi nazionali – siano subordinati ad un tecnicismo concettuale molto ambiguo e contestabile circa le condizioni minime richieste per l'individuazione del diritto applicabile.

Da un lato c'è uno Stato che quando si sente minacciato nella sua sovranità (ed aggiungerei anche nella sua legittimazione)¹⁷², non esita a reagire in modo non proporzionato alla minaccia ricorrendo anche all'uso di armi non consentite, pur di imporsi (ma forse è il suo stesso *status* e relative prerogative a permettere ciò); dall'altro, una serie di norme consuetudinarie che limitano tale forza di contrasto nella misura in cui tutto deve svolgersi in pieno rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, rivolgendosi a tutti i soggetti di diritto internazionale che prendono parte agli scontri armati (quindi allo Stato come ai gruppi armati non governativi).

Al centro, un'accertata violazione dei diritti umani, commessa da entrambe le parti in causa, ed una posizione – più volte assunta – del CdS (per motivazioni ed interpretazioni che non hanno trovato spazio di discussione in questo lavoro) che non collima con la logica della persecuzione dei crimini contro l'umanità e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Il tutto in profonda contraddizione con le originarie motivazioni del diritto internazionale umanitario: limitare e contrastare la brutalità nei conflitti armati e proteggere civili e belligeranti dalle sofferenze non necessarie e dalla violenza gratuita¹⁷³.

¹⁷¹ Visto che il solo riconoscimento di un conflitto interno armato non può legittimare l'opposizione governativa od il suo impiego della forza, né concedere agli oppositori alcuno *status* internazionale.

¹⁷² Ciò che all'apparenza si configurava come un esercizio di resistenza (si reclamava un sistema di governo del paese più democratico) è poi mutato in un diritto alla rivoluzione (visto che da più parti si chiedeva l'allontanamento di *Al-Assad* dal governo del paese e con lui tutto il suo *entourage*).

¹⁷³ *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction*, para. 70, 02.10.1995